SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 dicembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2002, n. **270.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di invalidi civili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Trasferimento di funzioni amministrative in materia di invalidi civili

1. Sono trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni di concessione dei trattamenti economici previsti dalla legislazione statale a favore degli invalidi civili.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 130, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Regione, secondo il criterio di integrale copertura, provvede con risorse proprie all'eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato per tutto il territorio nazionale.

Art. 2.

Decorrenza del trasferimento

1. Il trasferimento ha effetto decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Entro il termine di cui al comma 1, la Regione disciplina con legge l'esercizio delle funzioni trasferite.

La legge regionale può stabilire che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile sia esercitata dall'INPS, secondo quanto previsto dall'articolo 80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 3.

Forme di collaborazione

1. Lo Stato, per la durata di un anno a decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, presta attività di supporto per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonché attività di consulenza anche con la partecipazione dei responsabili di settore degli Uffici Territoriali del Governo, già competenti per la trattazione della materia, per assicurare la funzionalità del servizio sotto il profilo organizzativo.

2. Qualora, alla data di effettivo trasferimento delle funzioni, non siano ancora state trasferite le risorse finanziarie ed umane di cui agli articoli 4 e 6, comma 1, la Regione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per l'esercizio delle funzioni ad essa trasferite, delle strutture degli Uffici Territoriali del Governo.

Art. 4.

Trasferimento di personale

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 sono trasferite alla Regione dodici unità di personale nell'ambito del contingente di personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 in materia di concessione di trattamenti economici in favore degli invalidi civili.

2. Il personale di cui al comma 1 è trasferito nel rispetto delle procedure individuate dal regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000, n. 446.

3. Le risorse finanziarie relative al personale da trasferire alla Regione sono stimate in € 30.780,83 annui per ogni unità di personale.

4. Con decreti del Ministro dell'interno si provvede alle variazioni in aumento o in diminuzione necessarie ad attribuire gli importi delle effettive retribuzioni in godimento al momento del trasferimento del personale, alla conclusione delle procedure di mobilità, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio sulla base dei predetti decreti.

Art. 5.

Trasferimento degli archivi

1. Sono trasferiti alla Regione gli archivi di atti, documenti e dati connessi alle funzioni trasferite.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 130, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in via transitoria, all'assegnazione delle risorse finanziarie per le spese di funzionamento e per il personale, si provvede in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, recante: «*Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei tratta-*

menti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», e dal decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 13 novembre 2000, recante: «*Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di concessione di trattamenti economici a favore degli invalidi civili*».

2. Con la legge statale che, ai sensi dell'articolo 63, comma quinto, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, modificherà il titolo IV dello Statuto, si provvederà, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a garantire, in via definitiva, il finanziamento delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite, previa valutazione, d'intesa tra lo Stato e la Regione, delle spese aggiuntive documentate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

PISANU, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1963.

— L'art. 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio1963), è così formulato:

«Art. 65. — Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 130, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo1997, n. 59), pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998:

«1. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.»

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo, dell'art. 80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

«8. Le regioni possono prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile di cui all'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, può essere esercitata dall'INPS a seguito della stipula di specifici accordi tra le regioni medesime ed il predetto Istituto. Negli accordi possono essere definiti, tra l'altro, i rapporti conseguenti all'eventuale estensione della potestà concessiva ai benefici aggiuntivi disposti dalle regioni con risorse proprie, nonché la destinazione all'INPS, per il periodo dell'esercizio della potestà concessiva da parte dell'Istituto, di risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.».

Note all'art. 4:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 (Individuazione delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.239 del 12 ottobre 2000.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 (Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di concessione di trattamenti economici a favore degli invalidi civili), è stato pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 2001.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446 (Individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2001; si riporta il testo dell'art. 4:

«Art. 4. — 1. Il personale trasferito conserva il trattamento economico fisso e continuativo acquisito (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità e indennità di amministrazione), ferme restando le dinamiche retributive del comparto in cui è ricompreso il personale dell'ente di destinazione.

2. Contestualmente al trasferimento del personale si procede al corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie dal fondo dell'amministrazione di appartenenza a quelle di destinazione. Le risorse finanziarie relative al personale trasferito sono determinate con riferimento al trattamento economico complessivo maturato all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.».

Note all'art. 6:

— Il testo del comma 1, dell'art. 130, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è riportato nella nota all'art. 1.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 è citato nelle note all'art. 4.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 è citato nelle note all'art. 4.

— L'art. 63, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), è stato integrato dall'art. 5 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2001, si riporta il testo del quinto comma:

«Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della regione, e, in ogni caso, sentita la regione.».

02G0304

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 2002.

Concessione di assegno straordinario vitalizio, ai sensi della legge n. 440/1985, a favore del sig. Luciano Lucignani e del sacerdote Angelo Arpa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Luciano Lucignani e del sacerdote Angelo Arpa, che possiedono i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di € 15.000,00 annui ciascuno;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2002;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 4 ottobre 2002, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di € 15.000,00 ciascuno al sig. Luciano Lucignani, nato a Roma l'11 gennaio 1922 e al sacerdote Angelo Arpa, nato a Resana (Treviso) il 21 marzo 1909.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2002 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2002
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 217

02A13965

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di una eccezionale tromba d'aria verificatasi nel territorio della regione Sicilia, comune di Modica, il giorno 15 settembre 2002.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le note del Presidente della giunta della Regione siciliana del 19 settembre 2002 e dell'Ufficio territoriale del Governo di Ragusa del 18 e 26 settembre 2002 riguardanti i gravi danni causati da una tromba d'aria e da una violenta grandinata abbattutasi il 15 settembre 2002 nel territorio del comune di Modica, in provincia di Ragusa;

Considerato che l'eccezionale fenomeno metereologico sopra cennato ha causato ingenti danni nel territorio del comune di Modica, così come evidenziato nella delibera regionale che correda le note di cui sopra;

Considerato, inoltre, che è necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto quindi necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 novembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio della regione Sicilia, comune di Modica (Ragusa) il giorno 15 settembre 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14027

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Cuneo e Torino per gli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di settembre 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la nota della regione Piemonte n. 18510 del 3 settembre 2002;

Viste la nota della prefettura di Torino n. 02000571 del 3 settembre 2002;

Vista la nota della provincia di Cuneo n. 953 del 9 settembre 2002;

Vista la nota del Presidente della regione Piemonte n. 18990 del 12 settembre 2002, con la quale si richiede la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eventi atmosferici che hanno interessato il territorio delle provincie di Torino e Cuneo, nella prima decade del mese di settembre 2002;

Vista la nota dell'assessore ai lavori pubblici della regione Piemonte n. 1613 del 23 ottobre 2002;

Considerato che le eccezionali precipitazioni hanno provocato il rapido innalzamento dei livelli idrometrici, nonché causato inondazioni diffuse sia nelle zone agricole che in quelle con presenza di insediamenti industriali e residenziali;

Considerato, altresì, che le zone interessate hanno riportato dissesti di carattere idrogeologico, danni diffusi alle infrastrutture pubbliche, ai beni privati residenziali e produttivi;

Considerato, inoltre, che la situazione di pericolo determinatasi deve essere fronteggiata mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto quindi necessario, per il superamento della situazione emergenziale, attuare tutti gli interventi straordinari, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Acquisita l'intesa della regione Piemonte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 novembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle provincie di Cuneo e Torino colpito dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di settembre 2002, fino al 31 marzo 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14028

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2002.

Proroga dello stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2001, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare;

Vista la richiesta del sindaco di Venezia - commissario delegato per l'emergenza determinatasi nella città di Venezia e nella laguna compresi i canali marittimi pervenuta con nota n. 419831 del 5 novembre 2002;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi di carattere strutturale di riorganizzazione della logistica all'interno della laguna adottati per effetto delle ordinanze sopra citate sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Acquisita l'intesa della regione Veneto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 novembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio della città di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14029

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 ottobre 2002.

Elevazione della soglia di esenzione in materia di adempimenti antiriciclaggio, di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli ed in materia di commercio di oro.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLA GIUSTIZIA E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 4, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, il quale prevede che il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, ha facoltà di provvedere con proprio decreto, di cui deve essere data comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, a modificare il limite di importo di lire 20.000.000 indicato nella stessa legge;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, che prevede una analoga procedura per modificare il limite di lire 20.000.000 indicato nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal medesimo decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125;

Visto l'art. 5, comma 4, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, il quale stabilisce che il limite di lire 20.000.000 indicato nell'art. 1, comma 2, della stessa legge può essere modificato con il provvedimento di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Ravvisata l'opportunità di rideterminare il suddetto limite in euro 12.500;

Vista la comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, effettuata con nota n. 13003 del 5 agosto 2002.

Decreta:

Art. 1.

1. Il limite di importo di lire 20.000.000, indicato nel decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, e nell'art. 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, è determinato in euro 12.500.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2002

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2002
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 327

02A14103

DECRETO 31 ottobre 2002.

Modifiche delle norme sull'articolazione organizzativa del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e in particolare l'art. 17 che al comma 4-*bis*, lettera *e)*, prevede che con decreti ministeriali di natura non regolamentare si definiscono i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 6 che detta disposizioni sull'adozione dei regolamenti per l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, di attuazione della delega legislativa per l'unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che all'art. 9 rinvia alle procedure indicate nell'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'organizzazione e la disciplina degli uffici del Ministero unificato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 dicembre 1997, concernente l'affidamento alla CONSIP S.p.a. di compiti di servizi informatici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 17 giugno 1998, concernente l'individuazione delle attività informatiche riservate allo Stato e per esso alla CONSIP;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61, recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della cabina di regia nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147, recante modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'8 giugno 1999 e successive modificazioni, con il quale è stato determinato il riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 23, 24, 25, 27, comma 4, e l'art. 55;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 sugli adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera *a)*, per effetto del quale un ufficio di livello dirigenziale non generale è stato trasferito al Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2002, n. 202, recante modifiche delle norme sull'articolazione organizzativa del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Ritenuto di adottare i provvedimenti di cui alla lettera *e)*, comma 4-*bis*, art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400, come introdotto dall'art. 13, legge 15 marzo 1997, n. 59, in attuazione del quadro organizzativo delineato dall'art. 3 del decreto dei Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2002, n. 202, e nel rispetto dei princìpi di invarianza di spesa di cui all'art. 10 del citato decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Decreta:

Art. 1.

Riferimenti e abbreviazioni

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2002, n. 202, e nelle more della definizione della struttura organizzativa del Ministero dell'economia e delle finanze, modifica ed integra la struttura e le competenze del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze così come determinate dai decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'economia e delle fmanze indicati nel seguente comma.

2. I sottoelencati decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'economia e delle finanze sono di seguito indicati con le abbreviazioni a fianco di ciascuno specificate:

a) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 124 alla *Gazzetta*

Ufficiale della Repubblica italiana del 1° luglio 1999, n. 152, serie generale), di seguito denominato decreto ministeriale 8 giugno 1999;

b) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 giugno 2001, n. 133, serie generale), di seguito denominato decreto ministeriale 19 dicembre 2000;

c) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 ottobre 2001, n. 254, serie generale) di seguito denominato decreto ministeriale 25 luglio 2001;

d) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 luglio 2002, n. 168, serie generale) di seguito denominato decreto ministeriale 7 maggio 2002.

Art. 2.

Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

1. L'art. 3 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione).* — 1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione è strutturato negli uffici dirigenziali generali e negli uffici dirigenziali non generali indicati nel presente articolo.

2. Gli uffici dirigenziali non generali di diretta collaborazione con il capo Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione sono così articolati, con le competenze per ciascuno specificate:

a) Ufficio per la comunicazione e le relazioni esterne. Comunicazione esterna delle attività svolte dal Dipartimento, mediante, fra l'altro, l'elaborazione e l'attuazione del piano di comunicazione previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150. Rapporti con i media e aggiornamento del sito internet. Promozione di iniziative editoriali e, nell'ambito delle rispettive competenze, d'intesa con le strutture competenti del Dipartimento, di seminari a valenza esterna. Organizzazione e partecipazione del Dipartimento a eventi istituzionali e convegni. Relazioni istituzionali ed esterne del capo dipartimento con particolare riferimento agli organismi comunitari e internazionali e a Paesi terzi; valutazione dello stato dei rapporti e proposte di strategie;

b) Ufficio per la consulenza legale dipartimentale. Consulenza giuridica e legislativa al capo Dipartimento e alle strutture nelle materie di competenza del Dipartimento anche attraverso pareri e assistenza; promozione e realizzazione di studi, ricerche e approfondimenti giuridici su specifiche problematiche di interesse del Dipartimento e conseguenti proposte e soluzioni; predisposizione di schemi di atti normativi, nonché di provvedimenti generali di attuazione di norme legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Dipartimento. Rapporti con le strutture del Dipartimento e con l'Ufficio legislativo; relazioni con gli uffici dipartimentali del Ministero, nonché di altre amministrazioni per le materie di competenza; rapporti con il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato. Rapporti con i consulenti legali esterni;

c) Ufficio per i rapporti con regioni ed enti locali. Valutazione e gestione dei rapporti del capo Dipartimento con le regioni e gli enti locali nelle materie di competenza dipartimentale. Promozione, raccolta e analisi di documentazione di interesse per il capo Dipartimento. Verifica e analisi dell'impatto sulle attività dipartimentali del processo di decentramento di funzioni e compiti amministrativi. Indirizzo, regolazione e verifica dei rapporti del Dipartimento con i dipartimenti provinciali del Ministero impegnati nello svolgimento dei compiti di supporto alle politiche di sviluppo e di coesione. Coordinamento e gestione degli affari generali del capo Dipartimento e delle strutture di diretta collaborazione del capo Dipartimento. Valutazione e proposte in merito agli indirizzi per il conferimento di incarichi di consulenza e studio nell'ambito del Dipartimento;

d) Ufficio per il controllo di gestione dipartimentale. Individuazione degli standards per la misurazione dell'azione amministrativa sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità. Coordinamento del processo di pianificazione dell'attività dei servizi e delle strutture del Dipartimento, elaborazione del budget economico dipartimentale, supporto alla programmazione delle risorse finanziarie in relazione agli obiettivi. Rilevazione dei costi globali e disaggregati, confronto con gli obiettivi, i piani e gli standards, analisi degli scostamenti; collaborazione con i servizi nell'individuazione delle eventuali azioni correttive. Gestione e sviluppo del sistema informatico dipartimentale di controllo di gestione. Promozione della metodologia e supporto all'elaborazione della direttiva generale del Ministro per l'azione amministrativa e la gestione, relativamente alla definizione degli obiettivi dipartimentali; successivo monitoraggio infra-annuale. Gestione del sistema di protocollo informatico dipartimentale.

3. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione è posto il nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, la cui struttura unitaria è articolata nelle due seguenti unità:

Unità di valutazione. Fornisce il supporto tecnico all'attività di programmazione degli investimenti pubblici, anche attraverso l'elaborazione e la diffusione di metodi, con particolare riferimento ai programmi comunitari, alla programmazione negoziata e a programmi di investimento sottoposti all'esame del C.I.P.E. Partecipa alla rete dei nuclei di valutazione regionali e centrali. Fornisce specifiche valutazioni sulla rispondenza dei programmi e dei progetti di investimento agli indirizzi di politica economica, sulla fattibilità economico-finanziaria delle iniziative e sulla loro compatibilità e convenienza rispetto ad altre soluzioni, nonché sulla loro ricaduta economica e sociale nelle zone interessate.

Unità di verifica. Verifica e dà impulso all'attuazione dei programmi e dei progetti di investimento delle amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico, con particolare riferimento ai programmi comunitari e agli accordi di programma quadro. La verifica, da attuarsi in modo coordinato alle procedure di monitoraggio coordinate dal servizio competente, concerne l'osservanza delle previsioni di spesa e gli effetti socio-economici connessi all'attuazione degli investimenti. Le iniziative proposte riguardano la rimozione degli ostacoli all'attuazione e all'accelerazione della spesa.

4. Il Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale con le relative attribuzioni:

Ufficio I. Affari generali, e segreteria del direttore del servizio. Rapporti con il servizio competente per l'attuazione dell'art. 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Programmazione finanziaria, anche al fine del trasferimento alle regioni delle risorse aree depresse, oggi aree sotto utilizzate, quota infrastrutture. Proposte al C.I.P.E. di cui all'art. 2, commi 205 e 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Esame e predisposizione di proposte in relazione alle modifiche normative, di competenza del servizio, all'esame del Parlamento. Analisi di efficacia, anche procedurale, degli strumenti amministrativi (Intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro) ed elaborazione di proposte operative.

Ufficio II. Gestione negoziale delle attività propedeutiche, di stipula e successive alla stipula (aggiornamento, monitoraggio) delle intese istituzionali di programma e degli accordi di programma quadro attuativi di cui all'art. 2, comma 203, lettere *b)* e *c)*, della legge 23dicembre 1996, n. 662, per le regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, provincia autonoma di Trento, provincia autonoma di Bolzano. Raccordo operativo fra i soggetti pubblici e privati, nei settori oggetto di accordo, ai fini della programmazione dei fondi annualmente assegnati dal C.I.P.E. a valere sulle risorse aree depresse, oggi aree sotto utilizzate, e del monitoraggio degli interventi inseriti negli accordi di programma quadro.

Ufficio III. Gestione negoziale delle attività propedeutiche, di stipula e successive alla stipula (aggiornamento, monitoraggio) delle intese istituzionali di programma e degli accordi di programma quadro attuativi di cui all'art. 2, comma 203, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le regioni: Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Raccordo operativo fra i soggetti pubblici e privati, nei settori oggetto di accordo, ai fini della programmazione dei fondi annualmente assegnati dal C.I.P.E. a valere sulle risorse aree depresse, oggi aree sotto utilizzate, e del monitoraggio degli interventi inseriti negli accordi di programma quadro;

Ufficio IV. Gestione negoziale delle attività propedeutiche, di stipula e successive alla stipula (aggiornamento, monitoraggio) delle intese istituzionali di programma e degli accordi di programma quadro attuativi di cui all'art. 2, comma 203, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le regioni: Campania, Calabria. Raccordo operativo fra i soggetti pubblici e privati, nei settori oggetto di accordo, ai fini della programmazione dei fondi annualmente assegnati dal C.I.P.E. a valere sulle risorse aree depresse, oggi aree sotto utilizzate, e del monitoraggio degli interventi inseriti negli accordi di programma quadro;

Ufficio V. Gestione negoziale delle attività propedeutiche, di stipula e successive alla stipula (aggiornamento, monitoraggio) delle intese istituzionali di programma e degli accordi di programma quadro attuativi di cui all'art. 2, comma 203, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le regioni: Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise. Raccordo operativo fra i soggetti pubblici e privati, nei settori oggetto di accordo, ai fini delle attività di programmazione dei fondi annualmente assegnati dal C.I.P.E. a valere sulle risorse aree depresse, oggi aree sotto utilizzate, e del monitoraggio degli interventi inseriti negli accordi di programma quadro.

Ufficio VI. Gestione negoziale delle attività propedeutiche, di stipula e successive alla stipula (aggiornamento, monitoraggio) delle intese istituzionali di programma e degli accordi di programma quadro attuativi di cui all'art. 2, comma 203, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le regioni: Sicilia e Sardegna. Raccordo operativo fra i soggetti pubblici e privati, nei settori oggetto di accordo, ai fini delle attività di programmazione dei fondi annualmente assegnati dal C.I.P.E. a valere sulle risorse aree depresse, oggi aree sotto utilizzate, e del monitoraggio degli interventi inseriti negli accordi di programma quadro.

5. Il servizio progetti, studi e statistiche è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale con le relative attribuzioni:

Ufficio I. Analisi e comunicazione sulle tendenze economico-sociali territoriali e relative previsioni, anche avvalendosi di indagini sul territorio, elaborazioni e studi *ad hoc*. Integrazione fra queste informazioni e previsioni e il quadro macroeconomico nazionale. Coordinamento dipartimentale e proposte per la predisposizione dei documenti sullo sviluppo economico territoriale, segnatamente nel Mezzogiorno e nelle altre aree depresse, oggi aree sotto utilizzate, con particolare riguardo alla relativa «Relazione di sintesi» per il Parlamento. Redazione dei documenti di programmazione economica per la parte relativa alle tendenze e politiche territoriali. Comunicazione di informazioni periodiche al Parlamento, al Governo e alla Presidenza della Repubblica. Promozione e realizzazione di iniziative seminariali, anche a valenza esterna, sulle materie di competenza del servizio, d'intesa con l'ufficio per la comunicazione e le relazioni esterne del capo Dipartimento.

Ufficio II. Documentazione, analisi e proposte sui programmi e sullo stato di attuazione finanziaria degli investimenti pubblici e sulla ripartizione territoriale della spesa in conto capitale, anche attraverso elaborazioni e studi *ad hoc*. Analisi e comunicazione sugli effetti economici e finanziari degli investimenti pubblici e degli altri strumenti di sviluppo economico territo-

riale, anche ai fini del più efficace utilizzo delle risorse aggiuntive. Analisi in materia di programmazione finanziaria, redazione di documenti aventi a oggetto gli strumenti di sviluppo territoriale. Comunicazione della relativa informazione periodica al Parlamento, al Governo e alla Presidenza della Repubblica;

Ufficio III. Ricerca, istruttoria e proposte di allocazione finanziaria fra strumenti di sviluppo territoriale sulla base di valutazioni tecnico-finanziarie della capacità di spesa e dei fabbisogni finanziari delle diverse tipologie di investimenti pubblici e degli strumenti di sviluppo territoriale, attraverso la ricognizione dei flussi finanziari nazionali, regionali e locali, l'uso dei dati di monitoraggio, con il supporto dell'unità di verifica, il ricorso a stime. Consulenza tecnica in materia finanziaria e contabile alle altre strutture del Dipartimento nonché alle commissioni preposte alle attività istruttorie per le deliberazioni del C.I.P.E., ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. Attività prelegislativa di competenza. Rapporti istituzionali nel settore di competenza;

Ufficio IV. Individuazione, in raccordo con le strutture del Dipartimento, dei relativi fabbisogni finanziari ai fini della predisposizione dei documenti contabili relativi alla formazione del progetto di bilancio annuale e pluriennale, del provvedimento di assestamento e del rendiconto finanziario per gli adempimenti di competenza. Ricognizione degli interventi e delle proposte di intervento per lo sviluppo economico sia a carattere territoriale, sia a carattere nazionale e settoriale, anche ai fini della ricognizione dei dati previsti per la regionalizzazione della spesa in conto capitale, nonché di parte corrente, di cui all'art. 1, comma 6-*bis*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per il raccordo operativo con le strutture preposte agli adempimenti relativi alla predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni;

Ufficio V. Promozione, analisi preliminare, facilitazione e orientamento — attraverso il partenariato con altre amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali — e monitoraggio *in itinere* di studi di fattibilità e di progetti, puntuali o integrati, di investimento pubblico con finalità di sviluppo territoriale o di attrazione di investimenti privati. Assistenza tecnica alle suddette amministrazioni per l'attuazione di studi e progetti, con particolare riguardo al disegno dei metodi, alla selezione e formazione delle risorse umane, ai profili organizzativi e procedimentali;

Ufficio VI. Promozione, analisi preliminare, facilitazione e orientamento — attraverso il partenariato con altre amministrazioni pubbliche europee, centrali, regionali e locali — e proposte per progetti e pratiche di innovazione amministrativa necessari per lo sviluppo territoriale. Assistenza tecnica alle suddette amministrazioni per l'attuazione di innovazioni amministrative con particolare riguardo al disegno dei metodi, alla selezione e formazione delle risorse umane, ai profili organizzativi e procedurali.

Ufficio VII. Sistemi di cartografia, sviluppo e gestione di applicazioni e basi dati georeferenziate. Analisi specialistica e proposte per l'organizzazione ed elaborazione informatica di dati statistici; coordinamento delle attività finalizzate alla soluzione delle problematiche informatiche del servizio. Organizzazione e gestione della biblioteca e delle documentazioni dipartimentali anche ai fini di servizio al pubblico. Affari generali e segreteria del servizio, raccordo con il servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione in materia di formazione e gestione delle risorse umane e logistica del servizio.

6. Il servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, con le relative attribuzioni:

Ufficio I. Gestione, sorveglianza, controllo, rendicontazione e chiusura, dei programmi nazionali 1994-1999 e 2000-2006 di assistenza tecnica nell'ambito dei QCS, Obiettivo 1, e relativi rapporti con i servizi della Commissione europea. Segreteria tecnica e amministrativa del comitato di sorveglianza del PON ATAS assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006 e indirizzo della relativa valutazione intermedia. Coordinamento delle azioni e verifica della esecuzione delle convenzioni e degli atti di delega nei confronti delle amministrazioni titolari delle pertinenti azioni programmatiche del PON ATAS assistenza tecnica e azioni di sistema.

Ufficio II. Istruttoria e partecipazione alla gestione negoziale delle proposte alla Commissione europea per la definizione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale nelle aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*, del trattato CE e dei regimi di aiuto di competenza del Dipartimento. Supporto tecnico e produzione di metodi per le amministrazioni regionali e centrali in materia di aiuti di Stato a finalità regionale o comunque cofinanziati dai fondi strutturali e supporto alla connessa negoziazione con la Commissione europea. Supporto tecnico e produzione di metodi per le amministrazioni regionali e centrali per l'attuazione delle politiche comunitarie in materia di concorrenza, trasparenza degli appalti pubblici, semplificazione delle procedure amministrative. Trattazione, per quanto di competenza del servizio, del contenzioso comunitario. Istruttoria della posizione italiana sulle proposte sottoposte dalla Commissione europea all'esame del Comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni di cui all'art. 48 del regolamento CE 1260/1999.

Ufficio III. Programmazione e riprogrammazione delle risorse attribuite al QCS obiettivo 1 e ai connessi programmi operativi e relativa negoziazione con la Commissione europea. Gestione del QCS obiettivo 1 e coordinamento e sorveglianza sull'attuazione dei connessi programmi operativi, anche attraverso: iniziative per l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale e predisposizione di documenti di indirizzo tecnico e metodologico; definizione della posizione del Dipartimento e indirizzo e coordinamento nei comitati di sorveglianza dei programmi operativi; gestione delle rela-

zioni istituzionali con la Commissione europea e con il partenariato istituzionale e socio economico. Valutazione del QCS obiettivo 1 e dei connessi programmi operativi, e attribuzione della riserva di premialità comunitaria e nazionale. Segreteria tecnica ed amministrativa del comitato di sorveglianza del QCS e dei gruppi di lavoro a esso collegati. Coordinamento dell'attuazione delle politiche comunitarie in materia di ambiente e pari opportunità.

Ufficio IV. Istruttoria e partecipazione alla gestione negoziale delle proposte alla Commissione europea per la zonizzazione delle aree obiettivo 2 e per la definizione della Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale nelle aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)* del Trattato CE; programmazione e riprogrammazione delle risorse attribuite agli interventi cofinanziati dell'obiettivo 2; sorveglianza sull'attuazione di tali interventi anche attraverso: iniziative per l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale; documenti di indirizzo tecnico e metodologico; definizione e gestione della posizione del Dipartimento per l'indirizzo ed il coordinamento in seno ai comitati di sorveglianza dei Docup 2000-2006 dell'obiettivo 2; attività negoziali con la Commissione europea e il partenariato istituzionale. Coordinamento della partecipazione delle regioni obiettivo 2 nei gruppi di lavoro previsti dal QCS obiettivo l. Attribuzione della riserva di premialità dell'obiettivo 2. Sorveglianza degli interventi dell'obiettivo 3, dei programmi di sviluppo rurale e degli interventi cofinanziati dello SFOP fuori dell'obiettivo 1. Rapporto con i dipartimenti provinciali con riguardo alla loro attività di supporto alle funzioni istituzionali del servizio.

Ufficio V. Analisi degli andamenti e delle prospettive delle politiche regionali dell'Unione europea, con particolare riferimento agli effetti economici e finanziari dell'allargarmento del numero dei Paesi aderenti all'Unione europea, d'intesa con l'ufficio I del servizio relazioni con i Paesi terzi, in materia di politiche di sviluppo territoriale. Istruttoria, predisposizione gestione negoziale diretta, per gli aspetti di specifica competenza del servizio, delle posizioni italiane per la riforma degli strumenti comunitari d'intervento finanziario strutturale e di coesione, anche in raccordo con l'ufficio VII, attraverso la partecipazione alle appropriate sedi negoziali comunitarie e il confronto con le amministrazioni competenti dei Paesi dell'Unione europea e dei Paesi in corso di adesione. Attività istituzionale legata alla gestione e all'attuazione degli strumenti comuni di sostegno alla preadesione e degli altri strumenti finanziari comunitari a sostegno di Paesi terzi.

Ufficio VI. Programmazione finanziaria degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali e valutazione dei relativi impatti a livello del bilancio comunitario. Monitoraggio degli obiettivi programmatici di spesa per gli interventi cofinanziati dai fondi strutturali, anche attraverso lo sviluppo di appropriate metodologie. Verifica del principio di addizionalità per l'obiettivo 1; adozione delle iniziative di adeguamento dei piani finanziari anche attraverso proposte di iniziative nel comitato di sorveglianza del QCS obiettivo 1. Supporto alle missioni di controllo degli organi comunitari. Coordinamento delle attività di certificazione delle spese, di chiusura dei programmi cofinanziati e di inoltro ufficiale alla Commissione europea delle relative domande di pagamento. Partenariato istituzionale con la Commissione e con le amministrazioni interessate nelle materie di competenza dell'ufficio. Gestione dei processi di informatizzazione del servizio e dei collegamenti informatici con le amministrazioni interessate.

Ufficio VII. Analisi economica e territoriale e proposte innovative, in raccordo con l'ufficio V, in merito alle politiche comunitarie per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale delle regioni europee, per il riassetto delle aree urbane, per lo sviluppo delle zone rurali e per la progettazione integrata territoriale. Indirizzi e monitoraggio dei Programmi di iniziativa comunitaria (PIC) relativi alle suddette tematiche, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza. Promozione e coordinamento delle azioni innovative comunitarie, con particolare riferimento a quelle cofinanziate dai fondi strutturali. Istruttoria, predisposizione e partecipazione alla gestione negoziale delle posizioni italiane in merito alla riforma di queste politiche, d'intesa con l'ufficio V. Supporto alla formulazione degli orientamenti in materia di sviluppo e razionalizzazione delle reti interregionali europee.

Ufficio VIII. Affari generali. Documentazione tecnico-giuridica; contenzioso, a eccezione di quello comunitario, di competenza dell'Ufficio II. Gestione dell'attuazione del piano di comunicazione del QCS Obiettivo 1 e del PON ATAS assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006, attraverso rapporti istituzionali con la Commissione europea e con le altre amministrazioni interessate. Gestione dell'attuazione delle operazioni di assistenza tecnica del PON ATAS assistenza tecnica e azioni di sistema e del QCS obiettivo 1 di competenza del servizio. Segreteria tecnica del gruppo di lavoro permanente «Informazione e pubblicità». Supporto tecnico-giuridico al gruppo permanente di coordinamento «Assistenza tecnica dei programmi operativi del QCS, obiettivo 1». Procedimenti inerenti gli appalti, i contratti e le convenzioni stipulate dal servizio, fatta salva la competenza dell'ufficio II.

7. Il Servizio centrale di segreteria del CIPE è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale con le relative attribuzioni:

Ufficio I. Attività amministrative propedeutiche e consequenziali alle deliberazioni del CIPE: coordinamento operativo delle strutture di supporto al CIPE previste dalla delibera 9 luglio 1998; attività relative alla registrazione e alla pubblicazione delle deliberazioni; archivio ufficiale e banca dati del CIPE; predisposizione degli atti relativi alla programmazione del servizio ed alla sua rendicontazione; organizzazione interna, gestione e valorizzazione del personale, determinazione dei fabbisogni e gestione delle risorse strumentali assegnate al servizio; affari generali, servizi

centralizzati e segreteria del direttore; esame del contenzioso; consulenza giuridica e attività prelegislativa a supporto degli uffici del servizio.

Ufficio II. Predisposizione per il CIPE dei riparti per l'assegnazione di risorse nazionali e comunitarie; analisi e monitoraggio dei flussi finanziari nazionali e comunitari destinati agli investimenti, al fine di fornire al CIPE il necessario feedback informativo; istruttoria delle attività di competenza della 1ª e della 5ª commissione; attività di segreteria amministrativa, documentazione e supporto alla 1ª e alla 5ª commissione ed ai gruppi di lavoro costituiti nell'ambito delle commissioni medesime.

Ufficio III. Supporto tecnico-amministrativo per le attività relative alle linee guida per i servizi di pubblica utilità di competenza del CIPE; politica tariffaria; supporto al nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità; istruttoria di ogni altra attività attribuita al CIPE nelle materie di competenza.

Ufficio IV. Supporto tecnico-amministrativo per le attività relative a direttive ed ai piani e programmi nel settore agricolo, industriale e della ricerca scientifica e tecnologica, ad iniziative di sviluppo dell'occupazione, ad indirizzi per la formazione; istruttoria della attività di competenza della 2ª e della 4ª commissione; attività di segreteria amministrativa, documentazione e supporto alla 2ª e alla 4ª commissione ed ai gruppi di lavoro costituiti nell'ambito delle commissioni medesime; istruttoria di ogni altra attività attribuita al CIPE nelle materie di competenza.

Ufficio V. Supporto tecnico-amministrativo alle attività relative a direttive ed ai piani e programmi in materia di assetto del territorio e nel settore delle infrastrutture materiali ed immateriali; istruttoria delle attività di competenza della 3ª commissione; attività di segreteria amministrativa, documentazione e supporto alla 3ª commissione ed ai gruppi di lavoro costituiti nell'ambito delle commissioni medesime; istruttoria di ogni altra attività attribuita al CIPE nelle materie di competenza.

Ufficio VI. Supporto tecnico-amministrativo alle attività per lo sviluppo sostenibile, sotto il profilo della tutela ambientale, e per lo sviluppo dei territori montani, predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna; supporto al Comitato interministeriale per la montagna (CTIM); istruttoria delle attività di competenza della 6ª commissione; attività di segreteria amministrativa, documentazione e supporto alla 6ª commissione ed ai gruppi di lavoro costituiti nell'ambito delle commissioni medesime; istruttoria di ogni altra attività attribuita al CIPE nelle materie di competenza.

Ufficio VII. Istruttoria delle questioni, attinenti alle politiche sociali e per il miglioramento delle condizioni di vita (sanità, casa, sostegno del reddito dei lavoratori, previdenza ed assistenza); delle attività delle competenze del CIPE per lo sviluppo del settore terziario avanzato, dei servizi del turismo e delle attività sportive e culturali; degli interventi diretti a garantire pari opportunità sul piano economico-sociale per superare le diversità di genere, razza o religione.

Ufficio VIII. Valutazione tecnico-amministrativa e istruttoria delle proposte al CIPE in materia di opere relative alle grandi reti, escluse quelle di trasporto di competenza dell'ufficio V. Attività propedeutiche e consequenziali ai provvedimenti CIPE nei predetti settori, nonché in materia dì bonifiche e dissesto idrogeologico in raccordo con gli uffici III, V e VI. Raccordo tecnico operativo con l'unità di valutazione e con l'unità tecnica finanza di progetto per l'incentivazione del partenariato pubblico-privato. Consulenza tecnica specialistica a supporto delle altre strutture dipartimentali.

8. Alle dirette dipendenze del direttore del servizio centrale di segreteria del CIPE opera la seguente unità di livello non dirigenziale:

a) unità sorveglianza farmaci: provvede alla sorveglianza del prezzo dei farmaci nazionali ed alla negoziazione del prezzo dei medicinali innovativi (procedura europea); cura il monitoraggio della spesa farmaceutica ed il contenzioso.

9. Il servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale con le relative attribuzioni:

Ufficio I. Trattazione degli affari e delle problematiche di competenza della Conferenza generale per le politiche del personale. Gestione delle relazioni sindacali e consulenza sindacale ai servizi del Dipartimento. Confronto e relazione sulle politiche del personale e in materia sindacale con il Servizio centrale del personale del IV Dipartimento. Affari generali e segreteria del capo servizio. Diffusione dell'informazione sulle materie di competenza del servizio. Ricezione della corrispondenza del servizio. Criteri e istruttoria per l'attribuzione degli incarichi al personale interno al Dipartimento e atti conseguenti. Procedure e adempimenti conseguenti per il conferimento di incarichi di studio e di consulenza nelle materie del Dipartimento ad estranei all'amministrazione. Gestione dell'anagrafe degli incarichi.

Ufficio II. Analisi della qualità e dei processi dell'organizzazione e progettazione di innovazioni volte alla migliore utilizzazione delle risorse umane e strumentali; proposte al capo Dipartimento in merito al fabbisogno di personale per la determinazione delle dotazioni organiche; verifica e analisi, e proposte al capo Dipartimento, del fabbisogno di formazione specialistica e conseguente progettazione di un programma formativo, annuale e pluriennale, per la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane del Dipartimento, attraverso il raccordo con le strutture del Dipartimento. Confronto sulle linee guida della formazione generale con il servizio centrale del personale del IV Dipartimento. Organizzazione e gestione di corsi, seminari e stages per l'aggiornamento e la formazione del personale.

Ufficio III. Gestione contabile delle risorse finanziarie relative all'acquisto di beni e servizi nonché delle risorse finanziarie accessorie per il personale. Atti istruttori e comunicazioni di competenza al servizio centrale del personale del IV Dipartimento, in relazione al rapporto di servizio del personale del Dipartimento. servizio di economato e di provveditorato dipartimentale; trattamento di missione del personale; sezione dipartimentale dell'ufficio cassa del Ministero. Gestione amministrativa e contabile per il funzionamento della segreteria tecnica della cabina di regia nazionale, dell'unità tecnica finanza di progetto dell'unità di valutazione e dell'unità di verifica del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

Ufficio IV. Elaborazione delle assegnazioni finanziarie del Dipartimento e di strumenti di sviluppo territoriale sulla base delle proposte del servizio progetti, studi e statistiche. Connessa attività pre-legislativa. Adempimenti in attuazione dell'art. 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, relativamente alle intese istituzionali di programma e ai connessi accordi di programma quadro attuativi delle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto. Gestione contabile delle risorse finanziarie, ivi compresa l'emissione di mandati, relativa alle unità previsionali di base di investimenti del Dipartimento. Trasferimento delle risorse e predisposizione dei decreti relativi alle assegnazioni finanziarie del CIPE. Gestione contabile degli interventi cofinanziati dal programma PHARE di cui il Dipartimento è beneficiario finale nonché delle risorse finanziarie relative ad attività connesse con progetti di cooperazione nell' ambito degli strumenti finanziari comunitari o internazionali a favore di Paesi terzi.

10. Alle dirette dipendenze del direttore del servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione opera il Sistema informativo per gli investimenti territoriali - SINIT di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38. Il SINIT è articolato nei seguenti uffici dirigenziali non generali:

Ufficio V. Definizione dei piani di sviluppo del sistema informativo dipartimentale e pianificazione delle architetture informatiche; coordinamento degli interventi di informatizzazione del Dipartimento e monitoraggio del loro stato di realizzazione; studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate nell'ambito del sistema integrato del Ministero; rapporti con la CONSIP S.p.a., definizione gestione e monitoraggio dei relativi accordi di servizio; contratti di acquisizione di beni, manutenzione ed assistenza tecnica di natura informatica; supporto nella programmazione delle attività e nella verifica degli obiettivi di competenza degli uffici del SINIT.

Ufficio VI. Analisi delle problematiche funzionali, applicative ed operative relative alla automazione dei processi operativi ed informativi dipartimentali; coordinamento dell'elaborazione dei relativi studi di fattibilità; collaborazione alle attività di realizzazione e gestione di procedure applicative di supporto ai servizi del Dipartimento; assistenza specialistica per le applicazioni di utenza ed il supporto alle elaborazioni su basi dati dipartimentali; coordinamento ed amministrazione delle basi dati e dell'integrazione dei flussi informativi dipartimentali; supporti applicativi alle amministrazioni utenti ex decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

Ufficio VII. Conduzione dei sistemi elaborativi dipartimentali; attività relative allo sviluppo e gestione dei sistemi operativi e dei prodotti software di sistema; monitoraggio e controllo delle funzionalità dei sistemi elaborativi; gestione delle attività di assistenza sistemistica specialistica ai sistemi elaborativi centrali, dipartimentali e locali; supporto alla gestione di reti locali e telematiche di trasmissione dati; sicurezza logica delle utenze e degli accessi ai sistemi; servizi di help desk e di assistenza agli utenti per l'utilizzo ed attrezzaggio della stazione di lavoro; collaborazione allo sviluppo di servizi informatici di interoperabilità di base in ambiente intranet e web; gestione degli impianti tecnologici.

11. Il servizio relazioni con i Paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale è articolato negli uffici dirigenziali non generali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio I. Analisi delle tendenze economiche territoriali e delle relative politiche a livello internazionale. Valutazione delle analisi svolte da organismi o banche internazionali a carattere multilaterale (FMI, Banca mondiale, OCSE, BEI, BERD, etc.) e dall'Unione europea in merito alle politiche di sviluppo territoriale, italiana e di altri Paesi; istruttoria, predisposizione e gestione negoziale della posizione italiana da assumere nei confronti di tali organismi o banche nelle sedi tecniche internazionali dove si finalizzano i documenti ufficiali. Analisi, per i profili di competenza del Dipartimento, del processo di allargamento dell'Unione europea, d'intesa con l'ufficio V del servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari. Assistenza tecnica alle regioni e agli enti locali per il ricorso a strumenti finanziari promossi o gestiti da organismi e banche internazionali a carattere multilaterale. Promozione e realizzazione di iniziative seminariali, anche a valenza esterna, sulle materie di competenza del servizio, d'intesa con l'ufficio per la comunicazione e le relazioni esterne del capo Dipartimento.

Ufficio II. Promozione, coordinamento, realizzazione e monitoraggio, per le materie di competenza del Dipartimento, dei progetti di cooperazione in ambito PHARE con Paesi che abbiano stipulato accordi con l'Unione europea ai fini del loro ingresso nell'Unione e in generale di progetti di assistenza tecnica al settore pubblico di altri Paesi. Assistenza ad amministrazioni pubbliche, in particolare regioni, per la presentazione di offerte di aggiudicazione dei progetti PHARE nelle

materie di competenza del Dipartimento. Accordi bilaterali di trasferimento e scambio amministrativo, di esperienze e personale, fra il Dipartimento e amministrazioni o istituti affini di organismi e banche internazionali e dei Paesi terzi.

Ufficio III. Promozione, analisi preliminare, facilitazione e orientamento — attraverso il partenariato con altre amministrazioni pubbliche europee, centrali, regionali e locali — e monitoraggio *in itinere* di studi di fattibiità e di progetti, puntuali o integrati, di investimento pubblico in Paesi terzi di interesse per lo sviluppo delle regioni italiane, con particolare riferimento a quelli finanziati attraverso strumenti comunitari o internazionali. Assistenza tecnica alle amministrazioni pubbliche, in particolare alle regioni, per la partecipazione ai progetti di cui sopra. Assistenza alla predisposizione di forme di partenariato istituzionale bilaterale nell'ambito delle tematiche di competenza del Dipartimento fra le regioni e le amministrazioni e agenzie competenti in Paesi europei ed extraeuropei ai fini della promozione e partecipazione ai suddetti progetti.».

Art. 3.
Funzioni dirigenziali

1. La tabella recante la indicazione delle funzioni dirigenziali allegata al decreto ministeriale 25 luglio 2001 è sostituita, per la parte relativa al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, dalla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 31 ottobre 2002

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 247

TABELLA

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Dirigenti di prima fascia	Funzioni dirigenziali	Nuovo ordinamento comprendente il D.P.R. 202/2002: n. posti di funzione
	Capo del Dipartimento	1
	Capi dei servizi	6
	Funzioni di consulenza, studio e ricerca	2
Totale ...		9

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Dirigenti di seconda fascia	Funzioni dirigenziali	Nuovo ordinamento comprendente il D.P.R. 202/2002: n. posti di funzione
	Uffici di diretta collaborazione con il capo del Dipartimento	4
	Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese	6
	Servizio progetti studi e statistiche	7
	Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	8
	Servizio centrale di segreteria del CIPE	8
	Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione	7
	Servizio relazioni con i Paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale	3
Totale ...		43

02A13777

DECRETO 6 novembre 2002.

Attuazione dell'art. 4, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 dell'8 aprile 1998. Istituzione di scommesse assimilabili alla Tris.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 58 e successive modificazioni, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del citato decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e l'esercizio dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservati ai Ministeri delle finanze e delle politiche agricole e forestali;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visto l'articolo 4, comma 5, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, secondo il quale con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono istituite le tipologie delle scommesse assimilabili alla scommessa «Tris» sotto il profilo delle modalità di accettazione e di totalizzazione;

Visto l'articolo 4, comma 6, del citato decreto presidenziale n. 169 del 1998 il quale dispone che le disposizioni regolamentari dello stesso decreto riguardanti la scommessa «Tris» si applicano anche alle scommesse alla stessa assimilabili sotto i profili delle modalità di accettazione e di totalizzazione;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 18 dicembre 2001, n. 383, secondo il quale le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con regolamento governativo secondo il criterio dell'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria, da individuare in un organismo esistente ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, recante il regolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'art. 12, comma 1, della legge 18 dicembre 2001, n. 383;

Visto il regolamento ufficiale della scommessa «Tris» allegato al regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli approvato dall'U.N.I.R.E.;

Considerato che occorre procedere all'individuazione ed alla disciplina generale delle caratteristiche e delle modalità gestionali delle scommesse assimilabili alla scommessa «Tris»;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione di scommesse assimilabili alla Tris

1. Sono istituite, ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, le tipologie di scommesse denominate «Tris trio» e «Top 6» assimilabili alla scommessa «Tris» sotto il profilo delle modalità di accettazione e di totalizzazione.

Art. 2.

Riserva di legge e affidamento delle scommesse

1. L'organizzazione e l'esercizio delle scommesse di cui all'articolo 1 sono riservati al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 e del provvedimento di cui all'art. 5.

2. La gestione dei servizi relativi alle scommesse di cui all'art. 1 è affidata al concessionario della scommessa denominata «Tris».

Art. 3.

Disciplina generale della scommessa Top 6

1. La scommessa denominata «Top 6» consiste nell'individuare i cavalli arrivati al primo posto su sei corse prestabilite, disputate in ippodromi diversi, che si svolgono tutte nello stesso giorno e nella stessa fascia oraria. I cavalli dichiarati partenti, per ciascuna corsa, devono essere almeno otto.

2. Possono essere previste due categorie di premi: la prima è quella dei vincitori con sei punti ai quali spetta il 60% del disponibile a vincite; la seconda è quella dei vincitori che hanno realizzato cinque punti ai quali spetta il restante 40%.

Art. 4.

Disciplina generale della scommessa Tris trio

1. La scommessa denominata «Tris trio» ha per oggetto, oltre ai cavalli classificati ai primi tre posti dell'ordine di arrivo di una corsa Tris prestabilita, anche i cavalli estratti con apposita apparecchiatura ed in base ad un adeguato programma garantito dal concessionario della scommessa «Tris» che assicuri la casualità dell'estrazione.

2. Possono essere previste due categorie di vincitori:

a) la prima per le scommesse che indicano nella identica successione dell' ordine di arrivo i cavalli classificati ai primi tre posti della corsa designata (quota Tris);

b) la seconda, riservata alle sole scommesse che, avendo dato luogo alla vincita di prima categoria, indicano anche gli altri tre cavalli estratti con le modalità di cui al comma l (quota Tris-trio).

Art. 5.

Disciplina tecnica delle scommesse

1. Con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, sono approvate le disposizioni attuative del gioco concernenti le modalità della partecipazione alle scommesse, le modalità della raccolta delle giocate, da effettuare anche con mezzi telefonici e

telematici, la determinazione delle quote e la loro corresponsione, nonché ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è emanato nel rispetto dei principi direttivi della sicurezza e della trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli scommettitori, dell'utilizzo di sistemi informatici per il controllo centralizzato in tempo reale del gioco e dei relativi flussi finanziari.

Art. 6.

Unità di gioco e montepremi

1. L'unità di scommessa, ai fini delle formazioni della quota, è stabilita nell'unità della moneta circolante. L'importo base per ogni tipo di scommessa ed il minimo scommettibile sono stabiliti con il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 5.

2. Il disponibile a vincite è costituito dall'ammontare delle scommesse totalizzate, al netto degli annulli e dei rimborsi, dedotta la quota di prelievo stabilita con decreto interministeriale.

Art. 7.

Imposta unica e quota di prelievo

1. L'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è calcolata sul prelievo lordo di cui al comma 2 dell'art. 6.

2. La quota di prelievo destinata all'Unione nazionale incremento razze equine - U.N.I.R.E., è pari all'ammontare dell'aliquota di prelievo di cui all'art. 6, comma 2, al netto dell'imposta unica e dell'aggio spettante al concessionario.

Art. 8.

Pubblicità

1. Il presente regolamento ed il provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, sono esposti in ciascun luogo in cui si effettua la raccolta del gioco, in modo da consentire al pubblico di prenderne visione.

2. Di ogni comunicato relativo allo svolgimento delle scommesse è data notizia agli interessati mediante affissione a norma del comma 1.

Roma, 6 novembre 2002

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

02A13952

DECRETO 27 novembre 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° ottobre 2002 e scadenza 1° ottobre 2009, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 novembre 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 61.291 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 2002 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° ottobre 2002 e scadenza 1° ottobre 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati

di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° ottobre 2002 e scadenza 1° ottobre 2009, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 28 ottobre 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 28 ottobre 2002.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 28 ottobre 2002, entro le ore 11 del giorno 28 novembre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 28 ottobre 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 28 ottobre 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 29 novembre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 dicembre 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 62 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 dicembre 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2003 al 2009, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 28 ottobre 2002, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A14104

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 novembre 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sagrada Lax».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 11 settembre 2002 della ditta Falqui Prodotti Farmaceutici S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Falqui Prodotti Farmaceutici S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

SAGRADA LAX 20 confetti - A.I.C. n. 024536 029.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 25 novembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A14007

DECRETO 25 novembre 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Selvjgon».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 4 settembre 2002 della ditta Aventis Pharma S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Aventis Pharma S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

SELVJGON BB 10 supposte 10 mg - A.I.C. n. 018129 092.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 25 novembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A14008

DECRETO 27 novembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Iperten».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002 concernente la sospensione dell'auto-

rizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 26 novembre 2002 pervenuta dall'ufficio IV di questa direzione generale con la quale è stata segnalata l'errata codifica attribuita alla specialità medicinale «Iperten» nella confezione da «10 mg compresse» 28 compresse (A.I.C. n. 029224 033);

Preso atto, pertanto, che a seguito della suindicata errata codifica la specialità medicinale «Iperten» nella confezione da «10 mg compresse» 28 compresse risultava avere registrazione nazionale e non mutuo riconoscimento;

Considerato che le specialità medicinali di mutuo riconoscimento non sono oggetto di sospensione per mancata commercializzazione;

Ritenuto, pertanto, che la specialità «Iperten», nella confezione già indicata, è stata sospesa per erronea attribuzione del codice N anziché M;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata, il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002:

IPERTEN «10 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 029224 033, ditta Chiesi Farmaceutici S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 novembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A14009

DECRETO 27 novembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Serdolect».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale questa Amministrazione, ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto dirigenziale 805/S.M.342/D8 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 1° dicembre 1998, con il quale questa Amministrazione ha sospeso, in via cautelativa, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Serdolect» della ditta Lundbeck A/S (Danimarca), in tutte le confezioni autorizzate, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee del 26 giugno 2002 relativa alla revoca della sospensione delle autorizzazioni nazionali all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano contenenti la sostanza attiva sertindolo;

Viste le condizioni di autorizzazione all'immissione in commercio a cui sono soggette le autorizzazioni nazionali, figuranti nell'allegato IV della suddetta decisione;

Vista l'istanza datata 1° luglio 2002 con la quale la ditta Lundbeck Italia S.p.a., in qualità di legale rappresentante in Italia della società H. Lundbeck A/S (Danimarca), titolare della specialità, ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Serdolect» disposta con il decreto dirigenziale del 27 novembre 1998 sopra indicato;

Visto il provvedimento UPC/II/1272/2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 2002, concernente la modifica degli stampati della specialità medicinale «Serdolect» a seguito della decisione della Commissione delle Comunità europee del 26 giugno 2002;

Ritenuto pertanto di dover revocare il decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio n. 805/S.M.342/D8 del 27 novembre 1998;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato, con decorrenza immediata ed alle condizioni previste nell'allegato IV della decisione della Commissione delle Comunità europee del 26 giugno 2002, il decreto dirigenziale 805/S.M.342/D8 del 27 novembre 1998 relativo alla specialità medicinale:

SERDOLECT in tutte le confezioni autorizzate, ditta H. Lundbeck A/S (Danimarca).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 novembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A14010

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 15 ottobre 2002.

Modifiche ed integrazioni alla struttura ordinativa della direzione generale degli armamenti navali.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 80 del 6 aprile 1998, concernente la struttura ordinativa e le competenze della Direzione generale degli armamenti navali;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 dell'11 settembre 2001, recante modifiche agli attuali ordinamenti di alcune direzioni generali;

Accertata la necessità di procedere ad una razionalizzazione delle attività istituzionali della Direzione generale degli armamenti navali, riorganizzando le sue strutture interne secondo precisi ambiti di competenze e sulla base di criteri di equilibrio dei carichi di lavoro e di invarianza degli organici complessivi;

Considerata in particolare, l'opportunità di riarticolare l'Ufficio generale coordinamento tecnico in due uffici, anziché tre, nonché di istituire nell'ambito del 4º Reparto una nuova divisione (15ª) deputata a trattare questioni giuridiche e di contenzioso, anche previo assorbimento di alcuni compiti già devoluti alle divisioni 13ª e 14ª in materia di atti di gestione nonché di vertenze amministrative e giurisdizionali;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 26 gennaio 1998, concernente struttura ordinativa e competenze della Direzione generale degli armamenti navali del Ministero della difesa, quale sostituito dall'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 8 giugno 2001, concernente modifiche agli ordinamenti di alcune direzioni generali, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

1. La Direzione generale degli armamenti navali è strutturata in uffici, reparti, divisioni come segue e con competenze indicate in corrispondenza di ciascuna articolazione:

A) Ufficio del direttore generale, retto da un ufficiale con il grado di capitano di vascello:

compiti di segreteria del direttore generale; coordinamento e consulenza nella trattazione di pratiche relative al personale in servizio presso la Direzione generale e presso i dipendenti uffici tecnici territoriali; coordinamento delle attività concernenti l'antinfortunistica e l'igiene del lavoro, sulla base delle leggi vigenti in materia; relazioni sull'attività della Direzione generale con il concorso degli uffici e reparti interessati; gestione e custodia dei documenti classificati; ricezione, smistamento e inoltro della corrispondenza; servizi di economato e generali; studi per il miglioramento dell'organizzazione del lavoro; gestione delle risorse necessarie al funzionamento della Direzione generale e svolgimento delle connesse incombenze amministrative; approvvigionamento e gestione delle pubblicazioni ufficiali, libri, riviste e pubblicazioni in genere, con l'emanazione di disposizioni applicative all'interno della direzione generale e degli enti dipendenti; rapporti con le organizzazioni sindacali.

B) Ufficio generale coordinamento tecnico, retto da un ufficiale con il grado di ammiraglio ispettore o di contrammiraglio, al quale è attribuita la responsabilità diretta dell'Ufficio relazioni con il pubblico:

coordinamento delle attività dei reparti della direzione generale; trattazione delle attività inerenti agli affari generali e industriali nonché agli standard nazionali, NATO e UEO; programmazione e gestione finanziaria dei capitoli di pertinenza; gestione dei sistemi informatici in uso presso la direzione generale; controllo dell'esecuzione dei contratti tramite gli uffici tecnici territoriali; attività di verifica della rispondenza dei sistemi di qualità aziendali in linea con le direttive del Segretariato generale della difesa; coordinamento delle attività di ricerca; relazioni con il pubblico; coordinamento delle attività gestionali degli uffici tecnici territoriali.

1º Ufficio (gestione finanziaria, programmazione esecutiva e coordinamento delle attività di ricerca), retto da un ufficiale con il grado di capitano di vascello:

attività inerenti alla programmazione finanziaria ed esecutiva della direzione generale e degli uffici tecnici territoriali dipendenti, controllo delle relative gestioni; contabilità analitica; attuazione dei programmi assegnati e gestione dei relativi capitoli di spesa; elaborazione ed aggiornamento di dati statistici di interesse della direzione generale; gestione dei sistemi informatici presso la direzione generale; coordi-

namento delle attività di ricerca, studio, sperimentazione, collaudo ed omologazione dei nuovi materiali di competenza della direzione generale.

2° Ufficio (affari industriali), retto da un funzionario civile con la qualifica di dirigente:

analisi, accertamento e determinazione dei valori economici, da riconoscere alle aziende operanti con l'Amministrazione della difesa, per la definizione dei tassi orari e per il loro aggiornamento periodico; elaborazione degli elementi economici a base della valutazione delle offerte e della congruità dei prezzi; concorso nella elaborazione e aggiornamento della normativa tecnica relativa alla valutazione del costo orario e della congruità prezzi; espletamento di compiti quale autorità nazionale competente per la delega in materia di assicurazione qualità governativa (AQG) — STANAG 4107; coordinamento delle attività di AQG nei programmi di cooperazione internazionale e supporto agli uffici di programma;

coordinamento delle attività di AQG e monitoraggio dei programmi di acquisizione; gestione della normativa tecnica nel settore dell'assicurazione qualità.

C) 1° Reparto (coordinamento nuove costruzioni) retto da un ufficiale con il grado di contrammiraglio.

1ª Divisione (unità navali), retta da un ufficiale con il grado di capitano di vascello: attività di studio, sviluppo tecnico, approvvigionamento ed ammodernamento relative all'impostazione e alla gestione dei programmi nazionali ed internazionali di acquisizione delle unità navali di superficie e subacquee e di ammodernamento delle unità in servizio; elaborazione e aggiornamento delle pubblicazioni tecnico-logistiche e delle normative attinenti al collaudo, all'accettazione e all'impiego dei materiali e degli impianti di competenza; emanazione di norme e provvedimenti correttivi atti ad eliminare e risolvere inconvenienti e malfunzionamenti dei medesimi materiali ed impianti; pratiche riguardanti il fuori uso, le alienazioni, le mancanze, i deterioramenti e le diminuzioni dei materiali di competenza.

2ª Divisione (naviglio minore), retta da un ufficiale con il grado di capitano di vascello: attività di studio, sviluppo tecnico, approvvigionamento ed ammodernamento relative all'impostazione e alla gestione dei programmi di acquisizione, per le esigenze di tutte le Forze armate, delle unità ausiliarie minori (rimorchiatori, motocisterne, semoventi, ecc.), dei galleggianti, dei mezzi portuali e di lavoro pontoni, bettoline, passetti, bersagli galleggianti, ecc.), dei natanti (motoscafi, motobarche ed imbarcazioni in genere), compresi i relativi accessori; attività connesse con la compilazione e l'aggiornamento della statistica relativa ai galleggianti; elaborazione e aggiornamento delle pubblicazioni tecnico-logistiche e delle normative attinenti al collaudo, all'accettazione e all'impiego dei materiali e degli impianti di competenza; emanazione di norme e provvedimenti correttivi volti ad eliminare inconvenienti e malfunzionamenti dei medesimi materiali ed impianti; attività connesse con la radiazione delle unità e dei mezzi navali; pratiche riguardanti il fuori uso, le alienazioni, le mancanze, i deterioramenti e le diminuzioni dei materiali di competenza.

3ª Divisione (affari e collaborazioni internazionali), retta da un ufficiale con il grado di capitano di vascello: elaborazione di normative e direttive di carattere tecnico riguardanti le cooperazioni internazionali; elaborazione, con la partecipazione delle divisioni competenti, degli accordi internazionali fino alla loro formalizzazione; consulenza tecnica a reparti e divisioni nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale di rispettiva competenza; collaborazione, con il Segretariato generale della difesa, gli stati maggiori, le direzioni generali interessate e l'Ufficio legislativo della difesa, alla stesura di norme e direttive a carattere generale nonché di accordi in materia di cooperazione internazionale.

D) 2° Reparto (sistema nave), retto da un ufficiale con il grado di contrammiraglio.

4ª Divisione (apparati e impianti dei sommergibili), retta da un ufficiale con il grado di capitano di vascello: attività di studio, sviluppo tecnico, approvvigionamento ed ammodernamento relative ad apparati ed impianti dei sommergibili e mezzi subacquei, con esclusione dei sistemi di combattimento; attività connesse con gli impianti di propulsione, lo scafo, gli impianti relativi alla sicurezza ed al salvataggio, gli impianti elettrici e speciali, i sistemi ed i mezzi di addestramento nonché i simulatori; elaborazione ed aggiornamento delle pubblicazioni tecnico-logistiche e delle normative attinenti al collaudo, all'accettazione e all'impiego di materiali ed impianti di competenza; emanazione di norme e provvedimenti correttivi atti ad eliminare inconvenienti e malfunzionamenti dei medesimi materiali ed impianti; pratiche riguardanti il fuori uso, le alienazioni, le mancanze, i deterioramenti e le diminuzioni dei materiali di competenza.

5ª Divisione (propulsione ed energia) retta da un ufficiale con il grado di capitano di vascello: attività di studio, sviluppo tecnico, approvvigionamento ed ammodernamento relative agli apparati motori delle unità navali e dei mezzi di superficie, agli impianti elettrici delle unità navali di superficie, agli impianti di automazione, ai sistemi di addestramento e simulazione; attività connesse con gli apparati a vapore, turbogas, elettrici e misti, gli apparati diesel per la propulsione e per la generazione di energia elettrica, i riduttori, le linee alberi, le eliche, accessori degli impianti di propulsione; elaborazione e aggiornamento delle pubblicazioni tecnico-logistiche e delle normative attinenti al collaudo, all'accettazione ed all'impiego dei materiali e degli impianti di competenza; emanazione di norme e provvedimenti correttivi atti ad eliminare inconvenienti e malftinzionamenti dei medesimi materiali ed impianti; pratiche riguardanti il fuori uso, le alienazioni, le mancanze, i deterioramenti e le diminuzioni dei materiali di competenza.

6ª Divisione (allestimenti), retta da un ufficiale con il grado di capitano di vascello: attività di studio,

sviluppo tecnico, approvvigionamento ed ammodernamento relative all'allestimento delle unità navali di superficie; attività connesse con le sistemazioni di allestimento, condizionamento, ventilazione, produzione di acqua, impianti oleodinamici e di sollevamento, impianti di trattamento e protezione ambientale; elaborazione ed aggiornamento delle pubblicazioni tecnico-logistiche e delle normative attinenti al collaudo, all'accettazione e all'impiego dei materiali e degli impianti di competenza; emanazione di norme e provvedimenti correttivi volti ad eliminare inconvenienti e malfunzionamenti dei medesimi materiali ed impianti; pratiche riguardanti il fuori uso, le alienazioni, le mancanze, i deterioramenti e le diminuzioni dei materiali di competenza.

7ª Divisione (scafo, sicurezza ed impianti di volo), retta da un ufficiale con il grado di capitano di vascello: attività di studio, sviluppo tecnico, approvvigionamento ed ammodernamento relative agli scafi ed ai sistemi e materiali di sicurezza attiva e passiva della nave, alla stabilità, alla galleggiabilità, all'assetto, alla protezione antincendio, antifalla ed NBC, alla protezione antiurto, antivibrazione ed antirumore, agli impianti del servizio volo, agli impianti iperbarici ed ai recipienti in pressione; attività di recupero ed alienazione unità e mezzi navali; elaborazione ed aggiornamento delle pubblicazioni tecnico-logistiche e delle normative attinenti al collaudo, all'accettazione e all'impiego dei materiali e degli impianti di competenza; emanazione di norme e provvedimenti correttivi volti ad eliminare inconvenienti e malfunzionamenti dei medesimi materiali ed impianti; pratiche riguardanti il fuori uso, le alienazioni, le mancanze, i deterioramenti e le diminuzioni dei materiali di competenza.

E) 3º Reparto (sistemi di combattimento), retto da un ufficiale con il grado di contrammiraglio.

8ª Divisione (armi subacquee), retta da un ufficiale con il grado di capitano di vascello: attività di studio, sviluppo tecnico, approvvigionamento ed ammodernamento relative alla guerra sotto la superficie (sistemi elettroacustici e sistemi d'arma aria-superficie), ai siluri, alle mine, al dragaggio, al munizionamento subacqueo, ai veicoli di investigazione subacquea e relative apparecchiature ausiliarie installate a bordo delle unità navali o a terra (per queste ultime, limitatamente ai soli casi in cui le sopraelencate apparecchiature, per ragioni addestrative, di controllo di configurazione o di stretta integrazione con i sistemi imbarcati, siano del tutto identiche, sia in termini di hardware che di software, a quelle installate sulle unità navali); elaborazione ed aggiornamento delle pubblicazioni tecnico-logistiche e delle normative attinenti al collaudo, all'accettazione e all'impiego dei materiali e degli impianti di competenza; emanazione di norme e provvedimenti correttivi atti ad eliminare inconvenienti e malfunzionamenti dei medesimi materiali ed impianti; pratiche riguardanti il fuori uso, le alienazioni, le mancanze, i deterioramenti e le diminuzioni dei materiali di competenza.

9ª Divisione (sistemi d'arma di superficie), retta da un ufficiale con il grado di capitano di vascello: attività di studio, sviluppo tecnico, approvvigionamento ed ammodernamento relative ai sistemi d'arma convenzionali e missilistici superficie-aria e superficie-superficie, al munizionamento di nuova concezione, ai sistemi di direzione tiro, ai sistemi di sorveglianza elettroottici, ai sistemi di distribuzione dati nave, meteorologici e oceanografici, installati a bordo delle unità navali o a terra (per queste ultime, limitatamente ai casi in cui le sopraelencate apparecchiature, per ragioni addestrative, di controllo di configurazione o di stretta integrazione con i sistemi imbarcati, siano del tutto identiche, sia in termini di hardware che di software, a quelle installate sulle unità navali); elaborazione ed aggiornamento delle pubblicazioni tecnico-logistiche e delle normative attinenti al collaudo, all'accettazione ed all'impiego dei materiali e degli impianti di competenza; emanazione di norme e provvedimenti correttivi volti ad eliminare inconvenienti e malfunzionamenti dei medesimi materiali ed impianti; pratiche riguardanti il fuori uso, le alienazioni, le mancanze, i deterioramenti e le diminuzioni dei materiali di competenza.

10ª Divisione (sistemi di comando e controllo, radar, guerra elettronica), retta da un ufficiale con il grado di capitano di vascello: attività di studio, sviluppo tecnico, approvvigionamento ed ammodernamento relative ai sistemi di comando e controllo, ai sistemi radar primari e secondari, ai sistemi di guerra elettronica installati a bordo delle unità navali o a terra (per queste ultime, limitatamente ai casi in cui le sopraelencate apparecchiature, per ragioni addestrative, di controllo di configurazione o di stretta integrazione con i sistemi imbarcati siano del tutto identiche, sia in termini di hardware che di software, a quelle installate sulle unità navali); elaborazione ed aggiornamento delle pubblicazioni tecnico-logistiche e delle normative attinenti al collaudo, all'accettazione ed all'impiego dei materiali e degli impianti di competenza; emanazione di norme e provvedimenti correttivi atti ad eliminare inconvenienti e malfunzionamenti dei medesimi materiali ed impianti; pratiche riguardanti il fuori uso, le alienazioni, le mancanze, i deterioramenti e le diminuzioni dei materiali di competenza;

11ª Divisione (sistemi di comunicazioni integrate di bordo), retta da un ufficiale con il grado di capitano di vascello: attività di studio, sviluppo tecnico, approvvigionamento ed ammodernamento relative ai sistemi di comunicazione nelle bande radio e satellitari, alle reti di centralizzazione delle comunicazioni esterne ed interne, alle reti di trasmissione dati e fonia, agli apparati cifranti e dispositivi COMSEC e TRANSEC, alla sicurezza INFOSEC ed agli apparati ESM/COMINT, installati a bordo delle unità navali o a terra (per queste ultime, limitatamente ai casi in cui le sopraelencate apparecchiature, per ragioni addestrative, di controllo di configurazione o di stretta integrazione con i sistemi imbarcati, siano del tutto identiche, sia in termini di hardware che di software, a quelle installate sulle unità navali); elaborazione ed aggiorna-

mento delle pubblicazioni tecnico-logistiche e delle normative attinenti al collaudo, all'accettazione e all'impiego dei materiali e degli impianti di competenza; emanazione di norme e provvedimenti correttivi atti ad eliminare inconvenienti e malfunzionamenti dei medesimi materiali ed impianti; pratiche riguardanti il fiori uso, le alienazioni, le mancanze, i deterioramenti e le diminuzioni dei materiali di competenza.

F) 4° Reparto (amministrativo), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente.

12ª Divisione (contratti ambito nazionale-UE), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività relative alla redazione dei progetti di contratto nonché dei relativi bandi di gara e lettere d'invito a concorrere per la ricerca di terzi contraenti; richieste di pareri, quando previsti, agli organi consultivi per i procedimenti negoziali; espletamento di procedure concorsuali in ambito nazionale ed UE; attività conseguenti alla negoziazione ed all'aggiudicazione delle trattative private, per la stipula dei relativi contratti; attività giuridico-amministrative per la definizione delle clausole contrattuali; adempimenti connessi alle attività dell'ufficiale rogante per la stipula dei contratti; emanazione dei provvedimenti per l'approvazione dei contratti e degli atti aggiuntivi.

13ª Divisione (contratti esteri), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività relative alla stipula, approvazione e liquidazione di contratti con ditte estere; approvazione e gestione dei contratti discendenti dagli accordi di cooperazione internazionale (MOU); consulenza su aspetti giuridici e normativi agli uffici della direzione generale, nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale di rispettiva competenza; resa dei conti relativi agli ordini di accreditamento finalizzati ai pagamenti per gli acquisti all'estero e nell'ambito delle cooperazioni.

14ª Divisione (liquidazioni e bilancio) retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività relative alle liquidazioni, anticipi e pagamenti in conto ed a saldo, agli svincoli dei depositi cauzionali e garanzie; emissione dei mandati di pagamento e degli ordini di acereditamento; gestione contabile dei capitoli amministrati dalla direzione generale sia in termini di bilancio per competenza che per cassa (conto impegni, conto cassa e conto prenotazioni).

15ª Divisione (affari giuridici e contenzioso) retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività relative al contenzioso instaurato con le ditte contraenti, in sede di impugnazioni amministrative e giurisdizionali di atti e provvedimenti adottati dalla direzione generale; procedure relative a disapplicazioni di penali contrattuali, a fallimenti, arbitrati e fermi amministrativi; trattazione di vertenze relative ad incidenti e sinistri navali, transazioni giudiziali ed extragiudiziali in caso di pignoramenti e sequestri, «dichiarazione di terzo», liquidazione degli onorari per spese di giustizia e per spese legali; procedure di accertamento nei casi di danni erariali e di individuazione di eventuali responsabilità; attività connesse al recupero crediti; tenuta dei rapporti con gli uffici dell'Avvocatura dello Stato e degli organi giurisdizionali».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 15 ottobre 2002

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 12 Difesa, foglio n. 187

02A14025

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Secoop Piccola società cooperativa», in Scansano.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 11 marzo 2002 con il quale l'ispettore propone lo scioglimento ai sensi dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 26 settembre 2002;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dalla direzione provinciale del lavoro di Grosseto;

Visto il decreto dirigenziale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli *ex* U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Secoop Piccola società cooperativa», con sede in Scansano, frazione Montorgiali, via Maggio n. 15, costituita in data 6 novembre 1998 - rogito notaio dott. Luciano Giorgetti - repertorio n. 7502, registro società n. 2263/99 - REA n. 102380 - B.U.S.C. n. 1537/285059, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 12 novembre 2002

Il dirigente provinciale: BUONOMO

02A13911

DECRETO 12 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Lo Scalandrino», in Orbetello.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 26 marzo 2002 con il quale l'ispettore propone lo scioglimento ai sensi dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 26 settembre 2002;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dalla direzione provinciale del lavoro di Grosseto;

Visto il decreto dirigenziale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale vien demandata agli *ex* U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Lo Scalandrino», con sede in Orbetello, via Volturno n. 10, costituita in data 7 novembre 1984 - rogito notaio dott. Bruno Muriani - repertorio n. 16667, registro società n. 5326 - REA n. 69690 - B.U.S.C. n. 1223/208381, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 12 novembre 2002

Il dirigente provinciale: BUONOMO

02A13912

DECRETO 13 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Federcoop Calabria», in Lamezia Terme.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risultava che la medesima si trovava nelle condizioni previste per lo scioglimento con nomina di commissario liquidatore;

Considerato che il comitato centrale per le cooperative, nella riunione del 22 marzo 2001, aveva espresso il parere per lo scioglimento *ex* art. 2544 del codice civile con contestuale nomina di un commissario liquidatore;

Atteso che, successivamente, la divisione IV della direzione generale per gli enti cooperativi, con nota n. 46901 del 9 luglio 2001, ha invitato la direzione provinciale e del lavoro di Catanzaro a sciogliere la società senza nomina di commissario liquidatore, vista la natura e l'ammontare delle poste dell'ultimo bilancio depositato al 31 dicembre 1994, nonché il lasso di tempo ormai trascorso e che la segreteria della commissione centrale delle cooperative, con nota n. 2575 del 10 gennaio 2002, ha confermato il predetto invito;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, n. 33;

Vista la convenzione del 3 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta

lo scioglimento d'autorità, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa mista «Federcoop Calabria» a r.l., B.U.S.C. n. 2973/259406, con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Eleonora D'Aqui in data 22 dicembre 1991, repertorio n. 53730, registro società n. 2466, tribunale di Lamezia Terme.

Catanzaro, 13 novembre 2002

Il direttore provinciale: BRUNO

02A13950

DECRETO 13 novembre 2002.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 de codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio l975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime, si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria, perché non esistono attività e passività da definire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, n. 33;

Vista la convenzione del 3 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Sentito il parere del comitato centrale del 26 settembre 2002;

Decreta

lo scioglimento d'autorità, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative sottoelencate:

società cooperativa mista «Ittica Mediterranea» a r.l., B.U.S.C. 2511/231540, con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Francesco Notaro in data 29 ottobre 1987, repertorio n. 54901, registro società n. 1732, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa mista «Archimede a r.l.», B.U.S.C. 2953/257460, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Maria Grazia Gemini in data 30 settembre 1991, repertorio n. 67655, registro società n. 6121, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa mista «Terzo Millennio a r.l.», B.U.S.C. 3247/279721, con sede in Caraffa, costituita per rogito notaio Rocco Guglielmo in data 2 luglio 1997, repertorio n. 39963, registro società n. 31138, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa sociale «CO.GE.S.S. Nuova Realtà a r.l.» B.U.S.C. 3249/279723,con sede in Soverato, costituita per rogito notaio Natale Naso in data 29 novembre 1996, repertorio n. 59159, registro società n. 21519, tribunale di Catanzaro;

piccola società cooperativa di produzione e lavoro «Moderna Arte Bianca a r.l.», B.U.S.C. 3265/281310, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Maria Grazia Gemini in data 4 giugno 1996, repertorio n. 94318, registro società n. 165449, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa mista «Nuove Opportunità a r.l.», B.U.S.C. 3405/295277,con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Mario Bilangione in data 30 ottobre 1997, repertorio n. 225338, registro società n. 3795, tribunale di Catanzaro.

Catanzaro, 13 novembre 2002

Il direttore provinciale: BRUNO

02A13951

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 ottobre 2002.

Autorizzazione al laboratorio «Consorzio per la tutela dell'Asti», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo rilasciato del 23 marzo 1994, numero di protocollo 61901, con il quale il laboratorio Consorzio per la tutela dell'Asti, ubicato in Isola D'Asti (Asti), S.P. Valtiglione, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Consorzio per la tutela dell'Asti», ubicato in Isola d'Asti (Asti), S.P. Valtiglione, nella persona del responsabile dott. Guido Bezzo, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidi fissi;
acidità totale;
acidità volatile;
alcoli terpenici;
anidride solforosa;
calcio;
ceneri;
cloruri;
estratto ridotto;
estratto secco totale;
ferro;
magnesio;
metanolo;
ocratossina A;
pH;
piombo;
rame;
sodio;
solfati;
sovrapressione;
titolo alcolometrico volumico complessivo;
titolo alcolometrico volumico effettivo;
zinco;
zuccheri.

02A13916

DECRETO 30 ottobre 2002.

Autorizzazione al laboratorio «Laboratorio di Alcamo - Istituto regionale della vite e del vino», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato, con il quale il laboratorio di Alcamo - Istituto regionale della vite e del vino, ubicato in Alcamo (Trapani), viale Europa n. 57, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/1999/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 26 febbraio 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio di Alcamo - Istituto regionale della vite e del vino, ubicato in Alcamo (Trapani), nella persona

del responsabile dott.ssa Anna Papucci, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Estratto secco;
massa volumica a 20° C e densità relativa a 20° C;
titolo alcolometrico volumico;
acidità fissa;
acidità totale;
acidità volatile;
alcalinità ceneri;
anidride solforosa
caratteristiche cromatiche;
ceneri;
indice di Folin-Ciocalteu;
pH.

02A13907

DECRETO 30 ottobre 2002.

Autorizzazione al laboratorio «Laboratorio sezione operativa periferica di Noto - Istituto regionale della vite e del vino», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato, con il quale il «Laboratorio sezione operativa periferica di Noto - Istituto regionale della vite e del vino», ubicato in Noto (Siracusa), largo Pantheon n. 1/2, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 26 febbraio 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il «Laboratorio sezione operativa periferica di Noto - Istituto regionale della vite e del vino», ubicato in Noto

(Siracusa), largo Pantheon n. 1/2, nella persona del responsabile dott.ssa Anna Papucci, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Anidride solforosa;
estratto secco;
massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20 °C;
titolo alcolometrico volumico;
acidità fissa;
acidità totale;
acidità volatile;
acido sorbico;
alcalinità ceneri;
caratteristiche cromatiche;
ceneri;
indice di Folin-Ciocalteu;
pH.

02A13925

DECRETO 30 ottobre 2002.

Autorizzazione al laboratorio «Laboratorio sezione operativa di Milazzo - Istituto regionale della vite e del vino», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato, con il quale il «Laboratorio sezione operativa di Milazzo - Istituto regionale della vite e del vino», ubicato in Milazzo (Messina), via Tonnara n. 11, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 26 febbraio 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il «Laboratorio sezione operativa di Milazzo - Istituto regionale della vite e del vino», ubicato in Milazzo

(Messina), via Tonnara n. 11, nella persona del responsabile dott.ssa Anna Papucci, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Anidride solforosa;
estratto secco;
massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20 °C;
titolo alcolometrico volumico;
acidità fissa;
acidità totale;
acidità volatile;
acido sorbico;
alcalinità ceneri;
caratteristiche cromatiche;
ceneri;
indice di Folin-Ciocalteu;
pH;
solfati.

02A13926

DECRETO 30 ottobre 2002.

Autorizzazione al laboratorio «Laboratorio di Marsala - Istituto regionale della vite e del vino», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato, con il quale il «Laboratorio di Marsala - Istituto regionale della vite e del vino», ubicato in Marsala (Trapani), via Trapani n. 133, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 26 febbraio 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il «Laboratorio di Marsala - Istituto regionale della vite e del vino», ubicato in Marsala (Trapani), via Trapani

n. 133, nella persona del responsabile dott.ssa Anna Papucci, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Anidride solforosa;
estratto secco;
massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20 °C;
titolo alcolometrico volumico;
acidità fissa;
acidità totale;
acidità volatile;
acido citrico;
acido sorbico;
alcalinità ceneri;
caratteristiche cromatiche;
ceneri;
cloruri;
indice di Folin-Ciocalteu;
pH;
solfati.

02A13927

DECRETO 30 ottobre 2002.

Autorizzazione al laboratorio «Consorzio tutela vini Collio», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 24 giugno 1985, numero di protocollo 61460, con il quale il Laboratorio Consorzio tutela vini Collio, ubicato in Cormons (Gorizia), via Gramsci 2/4, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Consorzio tutela vini Collio, ubicato in Cormons (Gorizia), via Gramsci 2/4, nella persona del responsabile dott. Christian Zenarola, per l'intero terri-

torio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidità volatile;

densità del destillato;

densità del vino;

estratto secco netto;

acidità totale;

alcol complessivo;

alcol svolto;

anidride solforosa libera;

anidride solforosa totale;

pH;

zuccheri riduttori.

02A13966

DECRETO 30 ottobre 2002.

Autorizzazione al laboratorio «Astra studio chimico associato», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo dell'11 febbraio 1993, numero di protocollo 60703, con il quale il Laboratorio Astra studio chimico associato, ubicato in Teramo, via Nicola Dati n. 4, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Astra studio chimico associato, ubicato in Teramo, via Nicola Dati n. 4, nella persona del respon-

sabile dott. Alfio Di Domenico, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidità totale;
acidità volatile;
alcalinità delle ceneri;
anidride solforosa libera e totale;
ceneri;
densità relativa a 20 °C e massa volumica a 20 °C;
estratto secco totale;
magnesio;
pH;
saccarosio;
solfati;
titolo alcolometrico;
zuccheri riduttori.

02A13967

DECRETO 4 novembre 2002.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio enochimico Brava S.r.l.» autorizzato con decreto 6 febbraio 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/1999/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 27 marzo 2002, con il quale autorizza il Laboratorio enochimico di Michelini Maurizio di Cormons (Gorizia) ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 2002, con il quale il laboratorio enochimico di Michelini Maurizio ha variato la ragione sociale in laboratorio enochimico Brava S.r.l.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 23 settembre 2002, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto ministeriale 6 febbraio 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il Laboratorio enochimico Brava S.r.l., ubicato in Cormons (Gorizia), via Fermi n. 37 è stato autorizzato con decreto ministeriale 6 febbraio 2002, sono integrate dalle seguenti:

acidità volatile;

calcio;

cloruri;

estratto secco netto;

ferro;

magnesio;

metanolo;

piombo;

rame;

solfati;

zinco;

zuccheri riduttori.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A13908

DECRETO 21 novembre 2002.

Decreto interpretativo del decreto ministeriale 15 marzo 2002, e successive modifiche, recante le modalità di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge n. 29/1993, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2002, e successive modifiche, recante le modalità di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti;

Tenuto conto della necessità di consentire agli interessati l'integrazione della documentazione richiesta ai sensi del decreto ministeriale 18 settembre 2002;

Ritenuto opportuno inserire nei singoli provvedimenti di concessione del contributo, le date relative all'inizio e al termine dei lavori;

Vista la graduatoria pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 2002;

Tenuto conto che la predetta graduatoria è tesa ad accertare il possesso dei requisiti dell'iminissione al contributo;

Valutato che il contributo deve essere contenuto nei limiti delle disponibilità economiche complessive;

Considerato che le disponibilità economiche complessive non consentono di corrispondere il contributo a tutti i progetti inerenti le unità utilmente collocati in graduatoria;

Decreta:

Art. 1.

In ciascun provvedimento di concessione del contributo per costruzione di nuove navi o di ammodernamento di navi esistenti destinato all'esercizio dell'attività di pesca, saranno indicate le date di inizio e di termine dei lavori.

Art. 2.

I contributi saranno corrisposti nel rispetto della graduatoria dei progetti ammessi, sino all'esaurimento delle risorse economiche disponibili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2002

Il direttore generale: TRIPODI

02A14105

DECRETO 25 novembre 2002.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Val di Mazara» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 138/01 del 24 gennaio 2001 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Val di Mazara» riferita all'olio extravergine di oliva, prevista dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato articolo dell'art. 53, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma l dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 53, comma 4, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'articolo 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Val di Mazara» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 138/01 del 24 gennaio 2001.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Agroqualità Società per la certficazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Val di Mazara» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Val di Mazara» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell' autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Val di Mazara» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Val di Mazara» riferita all'olio extravergine di oliva rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Val di Mazara» riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Val di Mazara» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Roma, 25 novembre 2002

Il direttore generale: ABATE

02A13909

DECRETO 25 novembre 2002.

Revoca delle autorizzazioni concesse all'organismo «SGS ICS S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella», registrata con regolamento (CE) n. 2527/92 della Commissione del 25 novembre 1998, e sulla denominazione «Fior di Latte Appennino Meridionale», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 1° marzo 2002 e cancellazione del predetto organismo dall'elenco degli organismi di controllo privati di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali e prevedendo apposite sezioni per gli organismi autorizzati al controllo sulle attestazioni di specificità;

Visto il comma 1 del predetto art. 14 della legge n. 526/1999 che individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 11 dicembre 2000 con il quale l'organismo di controllo denominato «SGS ICS S.r.l.» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (D.O.P.), la indicazione geografica protetta (I.G.P.) e la attestazione di specificità (S.T.G.) ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge n. 526/1999;

Visto il decreto 27 luglio 2001 con il quale il predetto organismo «SGS ICS S.r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella», registrata in ambito Unione europea con il Reg. (CE) n. 2527/92 della Commissione del 25 novembre 1998;

Visto il decreto 29 aprile 2002 con il quale l'organismo «SGS ICS S.r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione «Fior di Latte Appennino Meridionale», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 1° marzo 2002;

Vista la nota dell'organismo «SGS ICS S.r.l.» con la quale la società medesima comunica di aver trasferito, mediante cessione, la propria azienda alla società «S.G.S. Italia S.r.l.»;

Considerato che la cessione dell'azienda «SGS ICS S.r.l.» comporta la cancellazione dall'elenco degli organismi di controllo privati di cui all'art. 14, comma 7,

della legge n. 526/1999, in quanto vengono a mancare i requisiti e le condizioni fondanti l'iscrizione e la permanenza nel predetto elenco;

Considerato che la cancellazione dall'elenco degli organismi di controllo comporta la revoca dei provvedimenti autorizzatori rilasciati all'organismo «SGS ICS S.r.l.» concernenti le attività di controllo relative alla specialità tradizionale garantita «Mozzarella» e alla denominazione «Fior di Latte Appennino Meridionale», protetta transitoriamente a livello nazionale;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di cancellazione dell'iscrizione dell'organismo di controllo «SGS ICS S.r.l.» al predetto elenco e alla revoca dei provvedimenti autorizzatori al medesimo organismo per l'attestazione di specificità «Mozzarella» e per il prodotto recante la denominazione «Fior di Latte Appennino Meridionale», rispettivamente concessi con decreti 27 luglio 2001 e 29 aprile 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di certificazione «SGS ICS S.r.l.», con sede in Milano, via Gaspare Gozzi, 1/a, iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (D.O.P.), la indicazione geografica protetta (I.G.P.) e l'attestazione di specificità (S.T.G.), con decreto 11 dicembre 2000, è cancellato dallo stesso.

Art. 2.

L'autorizzazione concessa all'organismo di controllo di cui all'art. 1, con decreto 27 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2527/92 della Commissione del 25 novembre 1998, è revocata.

Art. 3.

L'autorizzazione concessa all'organismo di cui all'art. 1 con decreto 29 aprile 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione «Fior di Latte Appennino Meridionale», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 1° marzo 2002, è revocata.

Il presente decreto, i cui effetti si producono alla data della sua emanazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2002

Il direttore generale: ALEMANNO

02A14056

DECRETO 27 novembre 2002.

Integrazione al decreto 30 luglio 2002 concernente l'istituzione della commissione tecnica di garanzia per l'esercizio del diritto a rivendicare la denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Modena».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto 30 luglio 2002, indicato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 189 del 13 agosto 2002;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto che al comma 3 attribuisce alla Commissione tecnica di garanzia per l'esercizio del diritto a rivendicare la denominazione di origine protetta Aceto balsamico tradizionale di Modena, la cura dell'acquisizione degli elementi idonei all'identificazione dei produttori di detta denominazione nella categoria «elaboratori», di cui al decreto ministeriale 10 maggio 2001 e della corrispondente quantità di prodotto presso ciascuno di essi in giacenza al fine di fornire all'organismo di controllo autorizzato «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Società Cons. a r.l.», dati oggettivamente verificati;

Viste le difficoltà espresse dalla predetta Commissione sulla possibilità di raggiungere gli obiettivi assegnati in quanto le verifiche da essa condotte sono limitate alla sola categoria «elaboratori» e non estese anche alle altre categorie costituenti la filiera produttiva;

Vista l'esigenza rappresentata dalla regione Emilia-Romagna di estendere all'intera filiera di produzione della denominazione di origine protetta Aceto balsamico tradizionale di Modena l'acquisizione dei dati oggettivi, verificati per la predetta categoria «elaboratori», in modo da ricomprendere l'intero processo produttivo;

Ritenuto di accogliere la predetta richiesta, in quanto idonea a garantire ai lavori della Commissione un soddisfacente grado di omogeneità e di efficienza, mediante l'acquisizione e la verifica dei dati relativi alle categorie «viticoltori» e «imbottigliatori» indicati nell'art. 2, comma 1, del citato decreto 10 maggio 2001;

Decreta:

Art. 1.

Il testo dell'art. 2, comma 3 del decreto 30 luglio 2002 recante istituzione della Commissione tecnica di garanzia per l'esercizio del diritto a rivendicare la denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Modena» è modificato nel modo seguente:

alle parole «nella categoria "elaboratori"» sono sostituite le parole «nelle categorie "viticoltori", "elaboratori" e "imbottigliatori"».

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua emanazione, è inviato all'Organismo di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A13954

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

ORDINANZA 22 novembre 2002.

Determinazione dei lavori per la costruzione della galleria Pavoncelli bis. (Ordinanza n. 9).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(EX ART. 13, LEGGE N. 135/1997)

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998 con il quale è stato nominato commissario straordinario per lo sblocco dei lavori relativi alla realizzazione della galleria di Valico Pavoncelli bis;

Vista la propria ordinanza n. 6 del 24 settembre 2001 e la nota 16 novembre 2001, prot. n. 4692 - DIGES/U.T.III, con le quali è stato, tra l'altro, disposto che il provveditorato alle opere pubbliche per la Campania è stato incaricato dell'affidamento, aggiornamento del progetto per la costruzione della galleria suindicata e per la realizzazione del relativo;

Considerato che la progettazione risulta in avanzato stato di predisposizione; valutata l'urgenza di eseguire i lavori di cui trattasi proprio per la precarietà del manufatto esistente e per la dispersione delle acque dalla stessa addotta;

Ritenuto che, anche nella fase di predisposizione progettuale, può essere affrontato e pubblicato il bando di gara con l'indicazione di un importo presunto che, in ogni caso, può variare, in più od in meno, entro l'aliquota del 20% dell'importo presuntivamente determinato in sede di progettazione preliminare;

Ritenuto altresì, che la disciplina succitata può agevolmente ritenersi coerente con il quadro normativo comunitario in considerazione che vengano rispettate le condizioni di *par condicio* di tutte le ditte concorrenti e di pubblicità;

Stabilito che, in sede di gara, le disposizioni vigenti, per la valutazione dei potenziali economici delle ditte concorrenti, consentono apprezzamenti che possono essere stabiliti discrezionalmente dalla P.A., (cfr. art. 32, decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 94) e comunque il volume di affare non può essere inferiore al 2,5 volte l'importo dei lavori;

Avvalendosi dei poteri conferitigli dalla legge ed in deroga ad ogni contraria disposizione legislativa;

Delibera:

1. Il provveditorato alle opere pubbliche per la Campania è incaricato con urgenza di provvedere alla compilazione e pubblicazione dell'avviso di preinformazione dei lavori indicati; successivamente all'avvenuta pubblicazione dell'avviso di preinformazione, e non appena in possesso (in relazione all'elaborazione della progettazione) degli elementi tecnico-amministrativi occorrenti, provvederà alla redazione e pubblicazione del bando di gara.

2. Ove non dovesse essere noto l'importo emergente del progetto definitivo, il provveditore alle opere pubbliche per la Campania, indicherà l'importo presunto dei lavori nel bando di gara che, in ogni caso, non può essere suscettibile, in più o in meno, di variazione entro l'aliquota del 20%. I requisiti di partecipazione saranno stabiliti sulla base dell'importo presunto indicato nel bando.

3. Il provveditore alle opere pubbliche per la Campania stabilirà i requisiti di partecipazione nella fase della preselezione delle domande prodotte dalle ditte ed organismi interessati, tenendo conto dell'importo presunto dei lavori, della complessità e dell'elevata specializzazione in possesso dei richiedenti.

4. Il progetto definitivo ed esecutivo, è sottoposto all'approvazione da parte del C.T.A. operante presso il provveditorato alle opere pubbliche al quale parteciperà il funzionario tecnico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dott. ing. Massimo Ruopoli.

Il dirigente indicato al comma precedente può chiedere chiarimenti, disporre approfondimenti e richiedere introduzione di varianti al progetto elaborato dal provveditorato suindicato.

Con l'intervenuta approvazione del C.T.A. operante presso il provveditorato predetto i provvedimenti adottati sono considerati ad ogni effetto di legge definitivi.

Roma, 22 novembre 2002

Il commissario straordinario: PALUMBO

02A13931

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 24 ottobre 2002.

Determinazione e caratteristiche tecniche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali» dedicati a Santa Giulia - Museo della Città, in Brescia e al Museo Nazionale Romano - Palazzo Altemps, in Roma, nel valore di € 0,41 ciascuno.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 67/97/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 recante: disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1992, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1993, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali»;

Visto il decreto 11 settembre 2001, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2002, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare due francobolli appartenenti alla serie in parola, da emettere nell'anno 2002, dedicati a Santa Giulia - Museo della Città, in Brescia e al Museo Nazionale Romano - Palazzo Altemps, in Roma.

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2002, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali» dedicati a Santa Giulia - Museo della Città, in Brescia e al Museo Nazionale Romano - Palazzo Altemps, in Roma, nel valore di € 0,41 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40 per il valore dedicato al Museo della Città di Brescia; mm 40×30 per il valore dedicato al Museo Nazionale Romano; formato stampa: mm 26×36 per il valore dedicato al Museo della Città di Brescia; mm 36×26 per il valore dedicato al Museo Nazionale Romano; dentellatura: 13¼×14 per il valore dedicato al Museo della Città di Brescia; 14×13¼ per il valore dedicato al Museo Nazionale Romano; colori: quadricromia più oro per il valore dedicato al Museo della Città di Brescia; cinque colori per il valore dedicato al Museo Nazionale Romano; tiratura tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

Le vignette riproducono: il francobollo dedicato a Santa Giulia - Museo della Città, in Brescia raffigura, su un fondo dorato, la «CROCE DI DESIDERIO», uno dei pezzi del Tesoro di Santa Giulia esposto nella chiesa di Santa Maria in Solario, sita nel complesso monumentale del monastero di Santa Giulia.

Completano il francobollo le leggende «SANTA GIULIA MUSEO DELLA CITTÀ» e «BRESCIA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41»; il francobollo dedicato al Museo Nazionale Romano raffigura, a sinistra, la loggia di Palazzo Altemps che ospita il Museo e, a destra, l'opera scultorea «JUNO LUDOVISI» proveniente dalla collezione Boncompagni - Ludovisi. Completano il francobollo le leggende «MUSEO NAZIONALE ROMANO» e «PALAZZO ALTEMPS - ROMA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2002

Il Segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

02A13968

DECRETO 24 ottobre 2002.

Determinazione e caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Don Carlo Gnocchi, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 67/97/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 28 febbraio 2002, n. 50), di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002»;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla4egge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2002, un francobollo commemorativo di Don Carlo Gnocchi, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentel-

latura: 13¼×14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

La vignetta raffigura in primo piano a sinistra l'immagine di Don Carlo Gnocchi abbracciato da un bambino e a destra un bimbo infermo, a simboleggiare la sua opera di carità e di aiuto ai sofferenti; sullo sfondo, in alto a destra, è rappresentato il sacerdote con il cappello degli Alpini, in ricordo del suo volontariato di cappellano militare.

Completano il francobollo la leggenda «DON CARLO GNOCCHI», le date «1902 - 1956», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2002.

Il Segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

02A13969

DECRETO 13 novembre 2002.

Spedizione di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera *c)* del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 19 e 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 28 marzo 1997, concernente le tariffe per la spedizione di libri e di stampe in abbonamento postale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1997;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 4 luglio 1997, concernente la revisione delle tariffe per le stampe in abbonamento postale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1997;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito nell'ordinamento interno la direttiva 97/67/CE in materia di servizi postali;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare, ai fini del recupero dell'inflazione maturata dal 1997 al 2001, le misure delle tariffe agevolate per la spedizione delle pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro;

Decreta:

Art. 1.

1. Le tariffe per la spedizione delle stampe in abbonamento postale relative alle categorie di invii di cui alla lettera *c)* del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono stabilite:

a) nell'allegato *A* al presente decreto per l'interno; alle tariffe sono applicati sconti in relazione alla quantità di oggetti spediti nella misura prevista dal medesimo allegato;

b) nell'allegato *B* al presente decreto per l'estero.

Art. 2.

1. Le tariffe delle stampe promozionali e propagandistiche spedite in abbonamento postale per l'interno e per l'estero dalle associazioni senza scopo di lucro di cui alla lettera *c)* del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono determinate negli allegati *C* e *D* annessi al presente decreto.

Art. 3.

1. Alle pubblicazioni la cui tiratura, per singolo numero, non superi le 20.000 copie si applica, indipendentemente dal numero di oggetti spediti, la stessa tariffa delle spedizioni oltre le 20.000 copie.

Art. 4.

1. Le tariffe di cui al presente decreto, che è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, si applicano dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; dalla medesima data è abrogato il decreto 4 luglio 1997 citato nelle premesse.

Roma, 13 novembre 2002

Il Ministro
delle comunicazioni
GASPARRI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

ALLEGATO A

TARIFFE PER L'INTERNO PER L'INVIO IN ABBONAMENTO POSTALE DI PUBBLICAZIONI INFORMATIVE DI ENTI, ENTI LOCALI, ASSOCIAZIONI ED ALTRE ORGANIZZAZIONI SENZA FINI DI LUCRO AI SENSI DELLA LEGGE N. 662/96, ART. 2, COMMA 20, LETTERA c)

	Tariffa base	> 20.000 copie	> 10.000 copie	> 2.000 copie
	€/100 pz	€/100 pz	€/100 pz	€/100 pz
fino a 200 g	7,85	6,15	6,40	6,97
da 201 a 250 g	11,62	7,54	8,11	8,73
da 251 a 300 g	15,70	9,30	9,86	10,43
da 301 a 350 g	17,40	9,86	10,79	11,62
da 351 a 400 g	21,23	11,62	12,50	13,69
da 401 a 450 g	25,31	13,12	14,25	15,70
da 451 a 500 g	27,32	13,94	15,08	16,58
da 501 a 600 g	31,40	16,84	18,28	20,04
da 601 a 700 g	35,48	19,73	21,43	23,50
da 701 a 800 g	39,61	22,62	24,63	26,96
da 801 a 900 g	43,69	25,51	27,79	30,42
da 901 a 1000 g	47,77	28,41	30,99	33,88
da 1001 a 1100 g	51,85	31,30	34,14	37,34
da 1101 a 1200 g	55,93	34,19	37,34	40,80
da 1201 a 1300 g	60,01	37,08	40,49	44,26
da 1301 a 1400 g	64,09	39,97	43,69	47,72
da 1401 a 1500 g	68,17	42,87	46,84	51,18
da 1501 a 1600 g	72,25	45,76	50,04	54,64
da 1601 a 1700 g	76,33	48,65	53,20	58,10
da 1701 a 1800 g	80,41	51,54	56,40	61,56
da 1801 a 1900 g	84,49	54,43	59,55	65,02
da 1901 a 2000 g	88,57	57,33	62,75	68,48

ALLEGATO B

TARIFFE PER L'ESTERO PER L'INVIO IN ABBONAMENTO POSTALE DI PUBBLICAZIONI INFORMATIVE DI ENTI, ENTI LOCALI, ASSOCIAZIONI ED ALTRE ORGANIZZAZIONI SENZA FINI DI LUCRO AI SENSI DELLA LEGGE N. 662/96, ART.2, COMMA 20, LETTERA c)

	€/100 pz
fino a 20 g	17,46
da 21 a 100 g	37,75
da 101 a 250 g	69,77
da 251 a 500 g	124,98
da 501 a 1000 g	212,16
da 1001 a 2000 g	299,39
per ogni 1000 g o frazione in più	149,67

ALLEGATO C

TARIFFE PER L'INTERNO PER LE STAMPE PROMOZIONALI E PROPAGANDISTICHE ANCHE FINALIZZATE ALLA RACCOLTA DI FONDI SPEDITE IN ABBONAMENTO POSTALE DALLE ORGANIZZAZIONI SENZA FINI DI LUCRO DI CUI ALL'ART.2, COMMA 20, LETTERA c) DELLA LEGGE N. 662/96

	Tariffa base	> 20.000 copie	> 10.000 copie	> 2.000 copie
	€/100 pz	€/100 pz	€/100 pz	€/100 pz
fino a 200 g	6,25	4,85	5,11	5,58
da 201 a 250 g	9,30	5,99	6,46	6,97
da 251 a 300 g	12,60	7,44	7,90	8,31
da 301 a 350 g	13,94	7,90	8,62	9,30
da 351 a 400 g	16,94	9,30	9,97	10,95
da 401 a 450 g	20,25	10,48	11,41	12,60
da 451 a 500 g	21,90	11,16	12,09	13,27
da 501 a 600 g	25,20	13,48	14,62	16,06
da 601 a 700 g	28,46	15,80	17,20	18,85
da 701 a 800 g	31,76	18,13	19,73	21,59
da 801 a 900 g	35,07	20,45	22,31	24,38
da 901 a 1000 g	38,32	22,78	24,84	27,17
da 1001 a 1100 g	41,63	25,15	27,37	29,95
da 1101 a 1200 g	44,93	27,48	29,95	32,74
da 1201 a 1300 g	48,19	29,80	32,49	35,48
da 1301 a 1400 g	51,49	32,12	35,07	38,27
da 1401 a 1500 g	54,80	34,45	37,60	41,06
da 1501 a 1600 g	58,10	36,77	40,18	43,85
da 1601 a 1700 g	61,36	39,10	42,71	46,64
da 1701 a 1800 g	64,66	41,42	45,24	49,42
da 1801 a 1900 g	67,97	43,74	47,82	52,16
da 1901 a 2000 g	71,22	46,07	50,35	54,95

ALLEGATO D

TARIFFE PER L'ESTERO PER LE STAMPE PROMOZIONALI E PROPAGANDISTICHE ANCHE FINALIZZATE ALLA RACCOLTA DI FONDI SPEDITE IN ABBONAMENTO POSTALE DALLE ORGANIZZAZIONI SENZA FINI DI LUCRO DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 20, LETTERA c) DELLA LEGGE N.662/96

	€/100 pz
fino a 20 g	13,94
da 21 a 100 g	30,21
da 101 a 250 g	55,83
da 251 a 500 g	99,99
da 501 a 1000 g	169,76
da 1001 a 2000 g	239,53
per ogni 1000 g o frazione in più	119,71

02A14026

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 7 ottobre 2002.

Modificazioni al testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *aa)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni, secondo il quale, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992 sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

Considerata la necessità di apportare alcune misure correttive del testo unico sopra richiamato al fine di razionalizzare i vigenti criteri di concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 7 marzo 2002 ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *aa)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le seguenti modifiche ed integrazioni al testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, di seguito denominato «testo unico». Tali modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per quella introdotta dal comma 3, che si applica anche alle domande già presentate, avranno efficacia per i bandi il cui termine iniziale di presentazione delle domande sia successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

2. Al punto 2.2, lettera *a)* del testo unico, sono eliminate le parole «; tali attività di servizi possono utilizzare non più del 5% delle risorse complessive disponibili».

3. Nel punto 3.1 del testo unico, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Tali agevolazioni non sono cumulabili con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono delle agevolazioni stesse, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola *de minimis*.».

4. Le parole del punto 4 del testo unico sono sostituite dalle seguenti: «Le agevolazioni concedibili sono pari all'80% di quelle massime previste dalla disciplina comunitaria in relazione alla dimensione di impresa e alle aree di intervento. Tale misura è elevata al 90% o al 100% per i programmi di investimento finalizzati, rispettivamente, all'ampliamento di una unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di un nuovo impianto.».

5. Al punto 5.c5) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al punto 3), prima del punto e virgola, sono inserite le seguenti parole: «, limitatamente ai programmi da inserire nelle graduatorie di cui al precedente punto 5 .c4).III)»;

b) nel settimo capoverso, dopo le parole «vengono utilizzati gli indicatori 1), 2), 3)» sono inserite le seguenti parole «(quest'ultimo limitatamente ai programmi da inserire nelle graduatorie di cui al precedente punto 5.c4).III)»;

c) nell'ottavo capoverso, dopo le parole «vengono utilizzati gli indicatori 1), 2)» le parole «, 3) e 4)» sono sostituite dalle parole «e 4)».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2002

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Attività produttive, foglio n. 145

02A14012

DECRETO 25 novembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Civita 1 - Società cooperativa a r.l.», in Vico nel Lazio e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 luglio 2002, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Civita 1 - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Vico nel Lazio (Frosinone), codice fiscale n. 80008770606 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Raimondo Paonne, nato a Cinquefrondi (Reggio Calabria) il 28 aprile 1947, domiciliato in Roma, largo Nino Franchellucci n. 61, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13949

DECRETO 28 novembre 2002.

Proroga del termine di presentazione da parte delle banche concessionarie delle risultanze istruttorie relative alle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla misura Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA Innovazione, prevista dal Programma operativo nazionale - Sviluppo imprenditoriale locale.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il Programma operativo nazionale (P.O.N.) «Sviluppo imprenditoriale locale», approvato dalla Commissione della U.E. con decisione C(2000)2342 dell'8 agosto 2000, ed in particolare la Misura 2, Pac-

chetto integrato di agevolazioni - PIA, che ha previsto un nuovo sistema agevolativo che, utilizzando regimi di aiuto esistenti e nel rispetto dei relativi inquadramenti comunitari, unifica, integra e semplifica le procedure di accesso e di concessione delle agevolazioni;

Visto il complemento di programmazione del citato P.O.N. relativo alla prima modalità operativa della suddetta Misura 2, denominata PIA Innovazione, finalizzata alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese che promuovono iniziative organiche e complete riferite ad un programma di «sviluppo precompetitivo» ed al conseguente programma di investimenti per la industrializzazione dei risultati»;

Vista la circolare n. 1167509 del 28 novembre 2001 del Ministero delle attività produttive con la quale sono state fissate le modalità applicative per tale specifica misura denominata PIA Innovazione;

Visti i propri decreti del 28 marzo 2002, del 10 maggio 2002 e del 23 luglio 2002 con i quali il termine finale di presentazione delle domande è stato dapprima fissato al 4 giugno 2002 e successivamente prorogato al 26 luglio 2002 e poi al 9 agosto 2002;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, l'invio delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie deve avvenire entro il novantesimo giorno successivo al suddetto termine finale di presentazione delle domande e che, ai sensi del comma 3-*bis* del medesimo articolo, tale scadenza non tiene conto dell'eventuale periodo ricadente nel mese di agosto;

Considerato pertanto che, tenuto conto di quanto sopra, il termine finale per il suddetto invio delle risultanze istruttorie è attualmente fissato al 29 novembre 2002;

Vista la nota dell'Associazione bancaria italiana dell'11 novembre 2002 con la quale, fornendo adeguate e condivisibili motivazioni, viene richiesta una proroga di trenta giorni del suddetto termine del 29 novembre 2002;

Decreta:

Articolo unico

Il termine finale di invio delle risultanze istruttorie relativo alla Misura 2 - PIA Innovazione del Programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale», attualmente fissato al 29 novembre 2002, è prorogato, per le motivazioni richiamate in premessa, al 30 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2002

Il Ministro: MARZANO

02A14011

DECRETO 29 novembre 2002.

Fissazione dei termini per la presentazione da parte delle regioni e delle province autonome dei programmi regionali per l'attuazione di iniziative di formazione imprenditoriale, di assistenza e consulenza tecnica e di informazione per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il «Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile» (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997);

Visto l'art. 21 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, ai sensi del quale le regioni e le province autonome possono predisporre programmi per l'attuazione di iniziative di formazione imprenditoriale, di assistenza e consulenza tecnica e di informazione per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne, per la realizzazione dei quali è concesso un contributo pari al 50% delle spese previste dai programmi medesimi;

Visto l'art. 22, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive fissa, una volta l'anno, i termini per la presentazione da parte delle regioni e delle province autonome dei programmi previsti dall'art. 21 del medesimo decreto;

Visto il decreto ministeriale dell'11 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2002, con il quale, ai sensi degli articoli 11 e 21, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, sono state ripartite tra le regioni e le province autonome le risorse finanziarie statali relative all'esercizio 2002 e disponibili per il predetto intervento ammontanti a complessivi 7,8 Meuro;

Ritenuto opportuno provvedere alla fissazione del termine iniziale per la presentazione dei predetti programmi, per consentire alle regioni e province autonome interessate, anche in considerazione dell'imminente apertura del 5° bando della legge n. 215/1992 per le agevolazioni alle imprese, la relativa predisposizione e l'avvio dell'attività;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine iniziale per la presentazione, da parte delle regioni e delle province autonome, dei programmi regionali di cui all'art. 21 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 314/2000, è fissato al giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

2. Il termine finale per la presentazione dei programmi regionali è fissato al centoventesimo giorno successivo al termine iniziale di cui al comma 1.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il Ministro: MARZANO

02A14013

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 ottobre 2002.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca, di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica di seguito denominato M.I.U.R.;

Visto Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista La legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e integrazioni;

Visto Il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal comitato nella riunione del 19 marzo 2002, con riferimento, in particolare, al progetto S613 presentato dalla società Campec s.c.r.l., per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Considerato che si è reso necessario un supplemento istruttorio da parte dell'istituto convenzionato;

Acquisito in data 1° agosto 2002 il citato supplemento istruttorio;

Vista la disponibilità del cap. 8932;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo è ammesso alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

ditta: Campec s.c.r.l. - Portici (Napoli) (classificata grande impresa), progetto: S613-P.

Titolo del progetto: Comart - Metodi e tecniche di progettazione dei materiali compositi per il recupero e la conservazione dei beni storico architettonici;

Entità delle spese nel progetto approvato: € 1.408.377,97 di cui:

in zona non eleggibile	€	0,00
in zona art. 87 par. 3 lett. *a)*	€	1.408.377,97
in zona art. 87 par. 3 lett. *c)*	€	0,00
in zona obiettivo 2	€	0,00
in zona Phasing Out	€	0,00

Entità delle spese ammissibili; € 1.408.377,97;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 1.144.468,49 per ricerca industriale e € 263.909,48 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art, 4, comma 11, lettera D, punto 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 989.400,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 329.800,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 70,32%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 70,25%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 7 maggio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 6 febbraio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammnontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di € 989.400,00, di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 8932, PG02, esercizio 2002 resti 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A13948

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2002.

Riduzione del tasso ufficiale di riferimento a decorrere dall'11 dicembre 2002.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Vista la delibera del Consiglio direttivo della BCE del 5 dicembre 2002;

Dispone:

A decorrere dall'11 dicembre 2002 il tasso ufficiale di riferimento è ridotto dal 3,25 al 2,75 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2002

Il Governatore: FAZIO

02A14218

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 25 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Isili.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Isili nei giorni dall'11 al 13 novembre 2002.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Isili nei giorni dall'11 al 13 novembre 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dell'attivazione del nuovo ufficio locale di Nuoro e delle relative sezioni staccate di Isili e Macomer, con la conseguente soppressione dei preesistenti uffici delle imposte dirette e del registro, al fine di facilitare e favorire le operazioni di trasloco nonché evitare fastidiosi inconvenienti all'utenza, il direttore regionale della Sardegna, con nota n. OQ/39646/UE del 6 novembre 2002, ne ha disposto la chiusura, pertanto l'ufficio di cui al punto 1.1. non ha operato nei giorni dall'11 al 13 novembre 2002.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 25 novembre 2002

Il direttore regionale: SPAZIANI

02A14023

PROVVEDIMENTO 25 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Isili.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Isili nei giorni dall'11 al 13 novembre 2002.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Isili nei giorni dall'11 al 13 novembre 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dell'attivazione del nuovo ufficio locale di Nuoro e delle relative sezioni staccate di Isili e Macomer, con la conseguente soppressione dei preesistenti uffici delle imposte dirette e del registro, al fine di facilitare e favorire le operazioni di trasloco nonché evitare fastidiosi inconvenienti all'utenza, il direttore regionale della Sardegna, con nota n. OQ/39646/UE del 6 novembre 2002, ne ha disposto la chiusura, pertanto l'ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nei giorni dall'11 al 13 novembre 2002.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 25 novembre 2002

Il direttore regionale: SPAZIANI

02A14024

PROVVEDIMENTO 28 novembre 2002.

Modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui all'art. 1, commi 2 e 2-*bis* del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. *Modalità di versamento.*

1.1 Il pagamento dell'imposta di cui all'art. 1, comma 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è effettuato presso gli sportelli dei concessionari, delle banche o delle agenzie postali secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello F24.

2. *Dichiarazione delle somme versate.*

2.1 La dichiarazione delle somme di cui all'art. 1, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è effettuata con gli ordinari modelli di dichiarazione approvati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni.

Motivazioni.

Con il presente provvedimento sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui all'art. 1, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2-*ter*, dello stesso decreto-legge.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

02A13971

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 26 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Palermo.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 delle legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 serie generale del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota protocollo n. 428698 del 23 ottobre 2002, dell'agenzia del territorio ufficio provinciale di Palermo, con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale stesso;

Ritenuto che il mancato funzionamento del sopradescritto ufficio, ubicato in via M. Toselli, 132-134 e viale Lazio n. 117 nella giornata dell'11 novembre 2002, è da attribuire alle operazioni di disinfestazione e derattizzazione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha prodotto il mancato funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria, così come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Sentito il garante del contribuente, così come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Considerato che ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Palermo dell'Agenzia del territorio, ubicato in via M. Toselli n. 132-134 e viale Lazio n. 117 il giorno 11 novembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 26 novembre 2002

Il direttore compartimentale: GIARRATANA

02A13970

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 29 novembre 2002.

Modalità per l'aggiornamento di componenti delle tariffe dell'energia elettrica in attuazione della legge 28 ottobre 2002, n. 238, e modificazioni di deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. (Deliberazione n. 194/02).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 novembre 2002;

Premesso che:

in data 4 settembre 2002, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato il decreto-legge n. 193, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 4 settembre 2002 (di seguito: decreto-legge n. 193/2002), che dispone che siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri criteri generali integrativi per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) e che, in attesa dell'adozione di tale decreto e comunque fino al 30 novembre 2002, si applicano le tariffe determinate anteriormente al 1° agosto 2002;

l'art. 1 del decreto-legge n. 193/2002 ha protratto l'efficacia delle determinazioni tariffarie adottate dall'Autorità anteriormente al 1° agosto 2002, fino all'adozione, da parte del Governo, di criteri generali integrativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge n. 481/1995 e, da parte dell'Autorità, delle conseguenti determinazioni attuative, e comunque fino al 30 novembre 2002;

il decreto-legge n. 193/2002 è stato convertito senza modificazioni con legge 28 ottobre 2002, n. 238;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 recante criteri integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas da parte dell'Autorità (di seguito: criteri integrativi), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 278 del 27 novembre 2002 (di seguito: DPCM 31 ottobre 2002);

Visti:

la legge n. 481/1995;

la legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in particolare l'art. 8;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto-legge n. 193/2002, convertito con legge 28 ottobre 2002, n. 238 (di seguito legge n. 238/2002);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;

Visti:

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, come modificata ed integrata dall'Autorità con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999 n. 24/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, e deliberazione n. 159/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione 24 ottobre 2000, n. 198/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario, deliberazione 20 febbraio 2001, n. 27/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2001, deliberazione n. 90/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2001, deliberazione n. 146/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001, deliberazione n. 189/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 13 settembre 2001, deliberazione n. 242/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2001, deliberazione n. 319/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002, deliberazione n. 24/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 14 marzo 2002, deliberazione n. 69/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 del 7 maggio 2002, deliberazione n. 123/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 dell'11 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 123/02);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1999;

la deliberazione n. 230/00;

il testo integrato;

la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n. 316/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 2002;

la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n. 318/01 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 2002;

Vista inoltre la comunicazione 29 ottobre 2002 recante «Chiarimenti in ordine all'applicazione del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193/02», con la quale l'Autorità ha precisato che l'art. 1 del decreto-legge n. 193/02 ha protratto l'efficacia delle determinazioni tariffarie adottate anteriormente al 1° agosto 2002, fino all'adozione, da parte del Governo, di criteri generali integrativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge n. 481/95 e, da parte dell'Autorità, delle conseguenti determinazioni attuative;

Considerato che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 nel fissare i criteri integrativi prevede, all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, che l'Autorità definisca metodologie di aggiornamento delle tariffe in relazione alla componente dei costi variabili che minimizzino l'impatto inflazionistico, in particolare prevedendo frequenze di aggiornamento congrue con l'obiettivo di ridurre gli impulsi inflazionistici dei prezzi dell'energia, sotto il vincolo di tutelare la piena economicità delle imprese produttrici di energia, nel più generale rispetto degli obiettivi di competitività del sistema produttivo;

quanto sopra determina l'urgenza di introdurre, senza dar corso al procedimento di cui all'art. 5 della deliberazione 30 maggio 1997, n. 61/97, tali metodologie di aggiornamento delle tariffe con decorrenza dal 1° dicembre 2002, data di cessazione degli effetti del decreto-legge n. 193/2002, convertito con legge n. 238/2002;

Considerato che:

l'adozione di una periodicità di aggiornamento trimestrale, anziché bimestrale, consente di ritardare lo svolgersi degli effetti inflazionistici derivanti da aumenti dei prezzi delle materie prime impiegate per la produzione dell'energia elettrica;

l'estensione del periodo di indicizzazione dei prezzi dei combustibili fossili sui mercati internazionali, utilizzati nella determinazione del prezzo medio delle materie prime preso a base per il calcolo del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), consente di smorzare l'effetto di eventuali picchi nei prezzi delle materie prime sui prezzi dell'energia elettrica ai clienti finali, contenendo di conseguenza l'impatto inflattivo di tali variazioni;

l'aumento della soglia di invarianza utilizzata per l'aggiornamento del parametro Ct e degli altri parametri e componenti della tariffa elettrica ad esso collegati favorisce la stabilità delle tariffe nel tempo;

Ritenuto che sia opportuno:

adottare una periodicità di aggiornamento trimestrale, anziché bimestrale, dei parametri e delle componenti tariffarie che riflettono il costo variabile di produzione dell'energia elettrica;

prevedere una cadenza temporale di aggiornamento delle tariffe che coincida con l'anno solare, con inizio dei trimestri il 1° gennaio;

prevedere che il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), sia fissato sulla base del prezzo medio di un paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, rilevato negli ultimi sei mesi rispetto al mese che precede il trimestre di applicazione;

prevedere che il parametro Ct e gli altri parametri e componenti della tariffa elettrica ad esso collegati siano aggiornati all'inizio di ciascun trimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 3% nel costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento;

Ritenuto che sia opportuno:

notare che per effetto delle determinazioni attuative dei criteri integrativi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, con riferimento al trimestre ottobre-dicembre 2002, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) calcolato per il trimestre ottobre-dicembre 2002, registra una variazione inferiore del 3% rispetto al valore determinato anteriormente al 1° agosto 2002, con la deliberazione n. 123/02;

confermare per il mese di dicembre 2002:

a) i valori dei parametri γ, PG_T e delle componenti CCA, di cui alle tabelle 1, 2, 3.1 e 3.2, allegate alla deliberazione n. 123/02;

b) il valore del parametro PG di cui all'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 123/02;

c) i valori delle componenti PV di cui alla tabella 4, allegata alla deliberazione n. 123/02;

confermare per il mese di dicembre 2002 i valori delle componenti tariffarie A in vigore nel bimestre luglio-agosto 2002;

Ritenuto che le modalità adottate per l'aggiornamento delle componenti delle tariffe dell'energia elettrica tutelino la piena economicità delle imprese produttrici, nel più generale rispetto degli obiettivi di competitività del sistema produttivo;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. L'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

1.2. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del testo integrato, allegato A, alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il testo integrato).

1.3. La deliberazione n. 70/97 è la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, in materia di razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 150 del 30 giugno 1997, come successivamente integrata e modificata.

1.4. La deliberazione n. 230/00 è la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 230/00, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001.

1.5. La deliberazione n. 123/02 è la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 123/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 dell'11 luglio 2002.

1.6. La deliberazione n. 24/02 è la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2002, n. 24/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 14 marzo 2002.

1.7. Il decreto-legge n. 193/2002 è il decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, emanato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 4 settembre 2002 e convertito in legge con legge 28 ottobre 2002, n. 238.

Art. 2.

Modificazione della deliberazione n. 70/97

2.1. All'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97 le parole: «rilevato negli ultimi quattro mesi rispetto al mese che precede il bimestre di applicazione», sono sostituite dalle parole: «rilevato negli ultimi sei mesi rispetto al mese che precede il trimestre di applicazione.

Art. 3.

Modificazioni della deliberazione n. 230/00

3.1. All'art. 2, comma 24, della deliberazione n. 230/00, le parole: «all'inizio di ciascun bimestre», sono sostituite dalle parole: «all'inizio di ciascun trimestre».

Art. 4.

Modificazioni del testo integrato

4.1. All'art. 20, comma 20.2, del testo integrato, le parole: «sono pubblicati dall'Autorità all'inizio di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in corso», sono sostituite dalle parole: «sono pubblicati dall'Autorità all'inizio di ciascun trimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel trimestre in corso».

4.2. All'art. 22, comma 22.5, del testo integrato, le parole: «è pubblicata dall'Autorità all'inizio di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in corso», sono sostituite dalle parole: «è pubblicata dall'Autorità all'inizio di ciascun trimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel trimestre in corso».

4.3. All'art. 26, comma 26.1, lettera *b)*, del testo integrato, la parola: «bimestre», è sostituita con la parola: «trimestre».

Art. 5.

Disposizioni per il mese di dicembre 2002

5.1. Per il mese di dicembre 2002:

a) sono confermati i valori dei parametri γ, PG_T e delle componenti CCA di cui alle tabelle 1, 2, 3.1 e 3.2, allegate alla deliberazione n. 123/02;

b) è confermato il valore del parametro PG di cui all'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 123/02;

c) sono confermati i valori delle componenti PV di cui alla tabella 4, allegata alla deliberazione n. 123/02;

d) sono confermati i valori delle componenti A e UC di cui alle tabelle 5 e 6, allegate alla deliberazione n. 24/02.

Art. 6.

Disposizioni finali

6.1 Il testo integrato nella versione risultante dalle modificazioni di cui all'art. 5 del presente provvedimento, è pubblicato nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).

6.2 Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 2002.

Milano, 29 novembre 2002

Il presidente: RANCI

02A14057

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della «Confraternita di S. Rocco e di N.S. della Croce», in Varazze

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 novembre 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica della «Confraternita di S. Rocco e di N.S. della Croce», con sede in Varazze, frazione di Castagnabuona (Savona).

02A13975

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Sorelle degli Apostoli», in Tarquinia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 novembre 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione «Sorelle degli Apostoli», con sede in Tarquinia (Viterbo).

02A13976

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 9 dicembre 2002

Dollaro USA	1,0093
Yen giapponese	123,65
Corona danese	7,4267
Lira Sterlina	0,63930
Corona svedese	9,0655
Franco svizzero	1,4737
Corona islandese	85,22
Corona norvegese	7,3080
Lev bulgaro	1,9528
Lira cipriota	0,57307

Corona ceca	31,080
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	236,36
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6021
Lira maltese	0,4153
Zloty polacco	3,9928
Leu romeno	34013
Tallero sloveno	229,8700
Corona slovacca	41,735
Lira turca	1582000
Dollaro australiano	1,7927
Dollaro canadese	1,5792
Dollaro di Hong Kong	7,8712
Dollaro neozelandese	2,0052
Dollaro di Singapore	1,7810
Won sudcoreano	1218,73
Rand sudafricano	9,2417

Cambi del giorno 10 dicembre 2002

Dollaro USA	1,0111
Yen giapponese	124,66
Corona danese	7,4273
Lira Sterlina	0,64160
Corona svedese	9,1095
Franco svizzero	1,4736
Corona islandese	85,41
Corona norvegese	7,3280
Lev bulgaro	1,9518
Lira cipriota	0,57307
Corona ceca	31,134
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	236,51
Litas lituano	3,4521
Lat lettone	0,6008
Lira maltese	0,4157
Zloty polacco	3,9915
Leu romeno	34052
Tallero sloveno	229,8850
Corona slovacca	41,728
Lira turca	1568000
Dollaro australiano	1,7946
Dollaro canadese	1,5768
Dollaro di Hong Kong	7,8854
Dollaro neozelandese	2,0008
Dollaro di Singapore	1,7840
Won sudcoreano	1225,45
Rand sudafricano	9,0964

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A14266-02A14236

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di onorificenze al valore aeronautico

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 2002 al tenente colonnello AARNN pil. Roberto Vittori, nato a Viterbo il 15 ottobre 1964 è concessa la medaglia d'oro al valor aeronautico con la seguente motivazione:

pilota dell'Aeronautica militare impiegato in qualità di astronauta e primo cosmonauta italiano su una navicella Russa, dopo mesi di duro addestramento, partecipava alla missione spaziale «Marco Polo» con l'obiettivo di raggiungere la stazione spaziale internazionale. Conscio dei rischi e dei pericoli insiti nell'impresa, con estrema perizia e dimostrando una non comune professionalità, è stato responsabile, quale ingegnere di bordo, di gran parte delle attività svolte sulla capsula. La sua esperienza di pilota militare gli consentiva di svolgere la missione, incurante delle difficoltà di operare in un ambiente naturalmente difficile all'uomo, nel migliore dei modi riscuotendo il plauso ed il massimo apprezzamento dell'Aeronautica militare, delle più alte cariche dello Stato, nonché della comunita nazionale ed internazionale.

Simbolo di fermezza e tenacia, chiarissimo esempio di virtù aviatorie, con il suo operato ha dato lustro ed onore all'Aeronautica militare ed alla Nazione tutta.

Baikonur (Kazakistan) - Stazione spaziale internazionale, 25 aprile 2002 - 5 maggio 2002.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 2002 al tenente colonnello AARNN pil. Maurizio Cheli, nato a Modena, il 4 maggio 1959 è concessa la medaglia d'argento al valor aeronautico con la seguente motivazione:

ufficiale pilota, è stato il primo astronauta nella storia dell'Aeronautica militare partecipando ad un volo di ricerca scientifica a bordo dello Shuttle in qualità di specialista della missione.

Pur conscio dei rischi e pericoli insiti in una missione spaziale, eseguiva i delicati compiti affidatigli con determinazione, slancio ed altissima competenza e professionalità che gli valevano l'apprezzamento della pubblica opinione.

Con il suo operato ha dato lustro all'Aeronautica militare ed alla Nazione tutta.

Orbita terrestre - 22 febbraio 1996 - 9 marzo 1996.

02A13929 - 02A13928

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Stillergy»

Estratto decreto n. 545 del 15 novembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale STILLERGY nelle forme e confezioni:

«collirio, soluzione» flacone 5 ml;

«collirio soluzione» flacone 8 ml;

«collirio, soluzione» 30 contenitori monodose da 0,3 ml» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70 - c.a.p. 00181, Italia, codice fiscale 03907010585.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «collirio, soluzione» flacone 5 ml - A.I.C. n. 034450015 (in base 10), 10VBLZ (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: ACRAF S.p.a. stabilimento sito in Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio, 22 (tutte).

Composizione: 100 millilitri.

Principio attivo: tetrizolina cloridrato 0,05 g; feniramina maleato 0,3 g.

Eccipienti: Acido borico 1,450 g, borace 0,350 g, benzalconio cloruro 0,005 g acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 100 ml.

Confezione: «collirio, soluzione» flacone 8 ml - A.I.C. n. 034450027 (in base 10), 10VBMC (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: ACRAF S.p.a. stabilimento sito in Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio, 22 (tutte).

Composizione: 100 millilitri.

Principio attivo: tetrizolina cloridrato 0,05 g; feniramina maleato 0,3 g.

Eccipienti: Acido borico 1,450 g, borace 0,350 g, benzalconio cloruro 0,005 g acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 100 ml.

Confezione: «Collirio, soluzione» 30 contenitori monodose da 0,3 ml - A.I.C. n. 034450039 (in base 10), 10VBMR (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: ACRAF S.p.a. stabilimento sito in Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio, 22 (tutte).

Composizione: 100 millilitri.

Principio attivo: tetrizolina cloridrato 0,05 g; feniramina maleato 0,3 g.

Eccipienti: acido borico 1,450 g, borace 0,350, polisorbato 80 0,010 g, acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatica degli episodi di irritazione e congestione della congiuntiva.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14014

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pronose»

Estratto decreto MCR n. 548 del 19 novembre 2002

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: PRONOSE, rilasciata alla società UCB Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pianezza (Torino), via Praglia, 15, codice fiscale 00471770016, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «14 capsule (1 compressa + granuli rilascio prolungato) uso orale» (Codice A.I.C. n. 031224013) viene autorizzata la confezione «120 mg + 5mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse (codice A.I.C. n. 031224025).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «120 mg + 5mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse - A.I.C. n. 031224025 (in base 10), 0XSW6T (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale:

UCB Farchim S.A., stabilimento sito in Bulle Fribourg (Svizzera) (produzione compresse);

UCB Pharma S.p.a., stabilimento sito in Pianezza (Torino), via Praglia, 15 (confezionamento e controllo);

Composizione:

1 compressa contiene:

primo strato:

principio attivo: pseudoefedrina cloridrato 120 mg (pari a pseudoefedrina 98,316 mg), in forma a rilascio prolungato.

Eccipienti: Ipromellosa; cellulosa microcristallina; silice colloidale anidra; magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

secondo strato:

principio attivo: cetirizina dicloridrato 5 mg (pari a cetirizina 4,21 mg), in forma a rilascio immediato.

Eccipienti: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; croscarmellosa sodica; silice colloidale anidra; magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Eccipienti del rivestimento:

Opadry Y-1-7000 bianco (methocel E5 premium (ipromellosa) (E 464) diossido di titanio (E 171) macrogol 400 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

PRONOSE è indicato nel trattamento sintomatico delle riniti acute con congestione ed ipersecrezione nasale, prurito nasale e/o oculare e lacrimazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 031224013 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

02A14015

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eselin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 690 del 25 novembre 2002

Società Abbott S.p.a. - Via Pontina km. 52 - 04010 Campoverde (Latina).

Specialità medicinale: ESELIN.

20 compresse 250 mg. - A.I.C. n. 021545025.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«i lotti delle confezioni della specialità medicinale ESELIN, 20 compresse 250 mg. A.I.C. n. 021545025, prodotti anteriormente al 30 novembre 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 626 del 18 ottobre 2001, possono essere dispensati per ulteriori 180 giorni a partire dal 25 novembre 2002».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14017

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prevex»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 696 del 25 novembre 2002

Società: Simesa S.p.a. - via F. Sforza, palazzo Galileo - 20080 Basiglio (Milano).

Specialità medicinale: PREVEX

«5» 28 compresse 5 mg - A.I.C. n. 027372010/;

14 compresse 10 mg - A.I.C. n. 027372022.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«i lotti delle confezioni della specialità medicinale PREVEX, «5» 28 compresse 5 mg - A.I.C. n. 027372010, PREVEX, 14 compresse 10 mg A.I.C. n. 027372022, prodotti anteriormente al 28 maggio 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 158 dell'11 aprile 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 24 novembre 2002».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14016

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Glucosio 33%»

Estratto provvedimento n. 181 del 14 novembre 2002

Medicinale veterinario prefabbricato «GLUCOSIO 33%».

Sacche di PVC da 1000, 2000, 3000, 4000 e 5000 ml A.I.C. n. 100339151/062/074/086/098.

Officina di produzione

Titolare A.I.C. ACME S.r.l. - via Portella della Ginestra n. 9 - Cavriago - Reggio. E.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario prefabbricato in oggetto indicato, nel confezionamento sacche di PVC, presso lo stabilimento della società IPRA S.p.a. sito in Assoro (Enna) via Pasquaria angolo via Giangagliano, zona industriale Dittaino.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14019

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Cefaseptin».

Estratto provvedimento n. 182 del 18 novembre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario «CEFASEPTIN» compresse per cani.

Confezioni:

30 compresse rivestite da 120 mg - A.I.C. n. 102507011;

100 compresse rivestite da 120 mg - A.I.C. n. 102507023;

30 compresse rivestite da 600 mg - A.I.C. n. 102507035;

100 compresse rivestite da 600 mg - A.I.C. n. 102507047.

Titolare: Chassot GmbH - con sede in Ravensburg (Germania), Parkstrasse n. 10.

Oggetto del provvedimento: modifica composizione qualitativa del materiale di confezionamento primario e diminuzione della validità.

Si autorizza, per il prodotto indicato in oggetto, la modifica della composizione qualitativa del materiale di confezionamento primario che comporta una diminuzione della validità.

La validità del prodotto da oggi è di trentasei mesi e non più di quarantotto mesi.

I lotti già prodotti con la precedente composizione qualitativa del materiale di confezionamento primario possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come in precedenza autorizzati da questa amministrazione fatte salve le modifiche relative al presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento n. 183 del 18 novembre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario «CEFASEPTIN» compresse per cani.

Confezioni:

30 compresse rivestite da 120 mg - A.I.C. n. 102507011;

100 compresse rivestite da 120 mg - A.I.C. n. 102507023;

30 compresse rivestite da 600 mg - A.I.C. n. 102507035;

100 compresse rivestite da 600 mg - A.I.C. n. 102507047.

Titolare: Chassot GmbH - con sede in Ravensburg (Germania), Parkstrasse n. 10.

Oggetto del provvedimento: variazione nome del produttore.

Si autorizza, la variazione del nome del produttore, mentre il sito resta invariato.

Pertanto il produttore è ora il seguente: PenCef Pharma GmbH Am Shutzenanger n. 9 - D-37081 Gottingen.

I lotti già prodotti, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14022-02A14021

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Scourguard 3».

Estratto provvedimento n. 184 del 18 novembre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario «SCOURGUARD 3» vaccino per bovini - vaccino polivalente contro le diaree neonatali del vitello sostenute da Rotavirus e coronavirus e da E. Coli K99 + nelle confezioni 1 flacone da 5 dosi, 25 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 100018.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l, con sede legale in Latina - S.S. 156 - km. 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto: richiesta modifica periodo validità.

È autorizzata per il medicinale per uso veterinario in questione l'estensione di validità da diciotto mesi a ventiquattro mesi.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14020

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Excenel»

Estratto provvedimento n. 185 del 20 novembre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario «EXCENEL» polvere sterile - confezioni da 1 g e 4 g - A.I.C. numeri 100403017 e 100403029.

Titolare A.I.C.: società Pharmacia e Upjohn - via R. Koch 12 - Milano.

Oggetto del provvedimento: richiesta annullamento tempi di sospensione per il latte bovino.

Si autorizza, per il prodotto indicato in oggetto, l'annullamento dei tempi di sospensione per il latte bovino.

I tempi di sospensione ora autorizzati sono i seguenti:

carne bovina: 24 ore;

carne suina: 48 ore;

latte: zero ore.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14018

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 31744 del 19 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Tecnotex.

Con sede in Sparanise - Caserta, unità di Sparanise - Caserta, per il periodo dal 15 ottobre 2002 al 14 aprile 2003.

Con decreto n. 31745 del 19 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev. - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Gifas Electric in liquidazione.

Con sede in Massarosa - Lucca, unità di Massarosa - Lucca, per il periodo dal 4 luglio 2002 al 3 luglio 2003.

Con decreto n. 31746 del 19 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Scarl Consorzio agrario di Sassari.

Con sede in Sassari, unità di Sassari, per il periodo dal 16 luglio 2002 al 15 luglio 2003.

02A13930

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Il Cerchio» a r.l., in Cumiana

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, della società cooperativa Il Cerchio a r.l., con sede legale in Cumiana (Torino) - strada statale n. 589, km 22,110, (costituita in data 12 giugno 1980 per rogito notaio dott. Giancarlo Ortali, repertorio n. 22348/2995, B.U.S.C. n. 4089/178629, partita IVA n. 03718360013), che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Torino, area cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A13932

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Gold Service» a r.l., in Torino

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, della società cooperativa Gold Service a r. l., con sede legale in Torino - largo Migliara n. 14 (costituita in data 24 maggio 1995 per rogito notaio dott. Aldo Annese, repertorio n. 63283, B.U.S.C. n. 6143/271269, partita IVA n. 06929760012), che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Torino, area cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A13933

Istruttoria per lo scioglimento della società «Cooperativa agricola La Montaltese» a r.l., in Montalto Dora

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, della società «Cooperativa agricola La Montaltese» a r.l., con sede legale in Montalto Dora (Torino) presso la casa comunale, (costituita in data 8 luglio 1986 per rogito notaio dott. Ezio Liore, repertorio n. 10.141, B.U.S.C. n. 3341/148128, partita IVA n. 03694870019), che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Torino, area cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A13934

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Excalibur» a r.l., in Torino

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, della società cooperativa «Excalibur» a r.l., con sede legale in Torino - corso Vittorio Emanuele II n. 165 (costituita in data 24 aprile 1997 per rogito notaio dottoressa Carla Dell'Aquila, repertorio n. 50378, B.U.S.C. n. 6393/278632, partita I.V.A. n. 07332970016), che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Torino, area cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A13959

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Consab» a r.l. p.a., in Torino

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, della società cooperativa «Consab» a r.l. p.a., con sede legale in Torino - via Passo Buole n. 5 (costituita in data 15 marzo 1996 per rogito notaio dott. Angelo Mascolo, repertorio n. 6576, B.U.S.C. n. 6527/274200, partita I.V.A. n. 07098010015), che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Torino, area cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A13960

Istruttoria per lo scioglimento della piccola società cooperativa «Tutto Trasporti» a r.l., in Torino

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, della piccola società cooperativa «Tutto Trasporti» a r.l., con sede legale in Torino - via Spallanzani n. 3 (costituita in data 7 ottobre 1997 per rogito notaio dott. Alfredo Restivo, repertorio n. 212326, B.U.S.C. n. 6541/282705, partita I.V.A. n. 02145050015), che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Torino, area cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A13961

REGIONE BASILICATA

Autorizzazione alla società «Fonte Itala S.r.l.», in Atella, all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale denominata «Fonte Itala».

Con il decreto del presidente della giunta regionale n. 251 dell'8 novembre 2002 la società «Fonte Itala S.r.l.» con sede in Atella (Potenza) è stata autorizzata alla utilizzazione (imbottigliamento e vendita) dell'acqua minerale denominata «Fonte Itala», già precedentemente autorizzata in miscela, anche in versione priva di anidride carbonica.

02A13935

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651290/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 1 2 1 1 *

€ 0,77